



PROVINCIA DI SASSARI

ZONA OMOGENEA OLBIA - TEMPIO  
Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est

9B Servizio Rifiuti

**DET. N. 3946 DEL 23.12.2019**

come aggiornata con

D.D. n. 352 del 07.02.2020

D.D. n. 3922 del 14.12.2021

D.D. n. 159 del 21.01.2022

D.D. n. 293 del 02.02.2022

D.D. n. 1837 del 24.06.2022

D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_.05.2023

## **ALLEGATO B - QUADRO PRESCRITTIVO**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A SEGUITO DI MODIFICA  
SOSTANZIALE, RELATIVAMENTE ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE  
DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RSU E RSA SITO IN LOC.  
SPIRITU SANTU, OLBIA, GIÀ AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DI A.I.A. DI CUI  
ALLA DET. N. 84 DEL 14.02.2014.**

**PROPONENTE: CIPNES GALLURA**

## PREMESSA

Nel presente quadro prescrittivo vengono riportate, le indicazioni e prescrizioni che il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto IPPC al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'ambiente.

Tali prescrizioni sono riprese, ove compatibili, dalla Autorizzazione Integrata Ambientale preesistente di cui alla Det. 84 del 14.02.2014 e ss.mm.ii., dalla D.G.R. 42/39 del 22.10.2019 di V.I.A. relativa all'adeguamento funzionale dell'installazione IPPC di Spiritu Santu, nonché dal rapporto tecnico istruttorio conclusivo redatto dal Servizio Rifiuti della Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio.

Le prescrizioni di seguito riportate perseguono le finalità di:

- minimizzare le emissioni e gli impatti sull'ambiente;
- minimizzare l'uso dell'energia e delle risorse;
- migliorare ed ottimizzare le modalità gestionali dell'impianto IPPC.

Per l'individuazione delle MTD (Migliori Tecniche Disponibili, meglio note con l'acronimo inglese di BAT "Best Available Techniques"), relative alla sezione discarica si è fatto riferimento alle previsioni del D.Lgs. n.36/03 che rappresentano i requisiti tecnici e gestionali da rispettare. Si è inoltre fatto riferimento al "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft" terminata nell'agosto 2005.

Per l'approfondimento sulle MTD riguardanti le sezioni di selezione e biostabilizzazione, di compostaggio di qualità e di digestione anaerobica e produzione biometano si è anche fatto riferimento alle Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella Categoria IPPC 5 – Gestione Rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29.01.2007, per quanto non modificato o non previsto dalle nuove Conclusioni sulle BAT del 10 Agosto 2018.

Al fine di una più chiara identificazione, le prescrizioni sono state divise come segue, dalla lettera A alla N con sottoinsieme numerico:

- A. [PRESCRIZIONI DI CUI ALLA D.G.R. 42/39 DEL 22.10.2019 \(VIA\)](#)
- B. [PRESCRIZIONI GENERALI](#)
- C. [REGISTRAZIONI](#)
- D. [PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DISCARICA \(SEZIONE A\)](#)
- E. [PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DI SELEZIONE E TRITURAZIONE \(SEZIONE B\)](#)
- F. [PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE \(SEZIONE C\)](#)
- G. [PRESCRIZIONI SPECIFICHE SISTEMA INTEGRATO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO-AEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO E BIOMETANO \(SEZIONI D E H\)](#)
- H. [PRESCRIZIONI SPECIFICHE PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE \(SEZIONE E\)](#)
- I. [PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS \(SEZIONE F\)](#)
- J. [PRESCRIZIONI SPECIFICHE PIATTAFORMA RIFIUTI INGOMBRANTI \(SEZIONE G\)](#)
- K. [PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DI RECUPERO INERTI \(SEZIONE L\)](#)
- L. [MATRICI AMBIENTALI](#)
- M. [SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI](#)
- N. [OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE](#)

**A. PRESCRIZIONI DI CUI ALLA D.G.R. 42/39 DEL 22.10.2019 (V.I.A.)**

1. dovrà essere verificata, in sede autorizzativa, la coerenza con la pianificazione urbanistica delle superfici in ampliamento, con riferimento alla Sezione H, ricadente in zona agricola E1;
2. il progetto non dovrà interferire, né in fase di cantiere né in fase di esercizio, con l'area Hi4 perimetrata dallo Studio di maggior dettaglio del territorio extraurbano del comune di Olbia – parte idraulica, prodotto dal Comune di Olbia (Deliberazione n. 96 del 13.12.2013 del Consiglio comunale);
3. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere redatto un programma delle attività di cantiere che per ogni fase operativa prevista nel progetto esaminato (revisione gennaio 2019), indichi la durata, i mezzi coinvolti, i tratti di viabilità, le aree interessate da scavi e da depositi. Il programma dovrà, inoltre, contenere:
  - a. le misure di mitigazione e contenimento degli impatti ambientali, specifiche per le attività previste in ogni fase (escavazioni, abbancamenti, trasporti, ecc.), con l'indicazione dei presidi ambientali che saranno utilizzati (irroratori, mezzi lavaruote, barriere antirumore, ecc.) e della loro collocazione nelle varie zone operative della piattaforma. Le misure di mitigazione dovranno essere commisurate agli impatti stimati per le diverse componenti ambientali negli elaborati della revisione progettuale di gennaio 2019 (SIA.03.04.REV e allegati);
  - b. la stima del fabbisogno idrico per le attività di cantiere e per l'attuazione delle misure di mitigazione, e le modalità per l'approvvigionamento. Si dovrà privilegiare l'utilizzo, laddove possibile, di acque di recupero;
  - c. il documento, che dovrà essere compreso tra gli elaborati del progetto esecutivo, dovrà essere presentato all'ARPAS e alla Provincia di Sassari;
4. per quanto riguarda gli scavi:
  - a. sul materiale scavato e destinato al deposito nelle aree indicate nel progetto, dovranno essere realizzate semine protettive con miscugli erbacei di specie autoctone ad elevato potere aggrappante, per contenere i fenomeni di erosione;
  - b. il materiale proveniente dall'asportazione degli strati superficiali nelle aree interessate dai vari interventi nella intera piattaforma e nelle sue pertinenze (comprese le opere accessorie), dovrà essere accantonato in maniera separata dalle restanti frazioni e dovrà essere conservato in modo che non ne vengano alterate le caratteristiche;
5. qualora, durante la realizzazione delle opere di fondazione dell'impianto di digestione anaerobica (Sezione H), venissero intercettate falde superficiali, dovranno essere adottati i seguenti criteri operativi:
  - a. aggotamento degli scavi di fondazione, nonché raccolta e caratterizzazione dell'acqua. In assenza di superamento dei valori di riferimento di cui al Titolo V, Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., l'acqua dovrà essere preferenzialmente reimpiegata per le attività di cantiere;
  - b. qualora, viceversa, gli accertamenti chimico-analitici dovessero evidenziare la contaminazione dell'acqua sotterranea, questa dovrà essere gestita come rifiuto;
6. per quanto riguarda il sistema per la gestione delle acque meteoriche e dei reflui della piattaforma, comprensiva delle nuove sezioni in progetto:

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

- a. la gestione delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella dei reflui in tutte le sezioni impiantistiche, in coerenza con la Disciplina regionale degli scarichi (Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008):
  - b. lo svuotamento delle due vasche esistenti, quella di prima pioggia e quella del percolato, e il conferimento dei reflui ad un impianto di depurazione dovranno avvenire con cadenza sufficiente ed adeguata ad assicurare la disponibilità di un volume di sicurezza in entrambe le vasche;
  - c. le varie parti costituenti il sistema di gestione (canalizzazioni, vasche, pozzetti, ecc.) dovranno essere oggetto di costante manutenzione al fine di garantirne l'efficienza;
  - d. le acque di seconda pioggia, prima dello scarico, e il percolato dovranno essere sottoposti a controlli periodici, qualitativi e quantitativi, le cui modalità saranno stabilite in sede di AIA;
  - e. le acque di ruscellamento della discarica consortile e quelle della discarica comunale, fino alla realizzazione della chiusura definitiva e al loro collaudo, non potranno essere recapitate nella rete delle acque meteoriche della piattaforma, ma dovranno essere conferite alla vasca del percolato;
  - f. dopo la chiusura della nuova discarica (Sezione A) e la completa rivegetazione del suolo, che dovrà essere verificata dalla Provincia di Sassari ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003, le acque meteoriche potranno essere allontanate dopo un trattamento di sedimentazione, da svolgere sino al raggiungimento dei livelli qualitativi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Il rispetto dei parametri dovrà essere verificato dall'ARPAS e dalla Provincia di Sassari;
7. per quanto riguarda il trattamento della frazione biodegradabile (Sezioni D e H):
- a. la sezione di digestione anaerobica (Sezione H) e la sezione di trattamento aerobico (Sezione D) dovranno, di norma, funzionare in linea;
  - b. l'impianto di digestione anaerobica (Sezione H) potrà ricevere al massimo 20.000 tonnellate/anno di frazione organica (umido e verde) da raccolta comunale. Il digestato e gli scarti compostabili prodotti nella fase di pretrattamento dovranno essere conferiti all'impianto di compostaggio (Sezione D) per la produzione di compost di qualità, previa miscelazione con strutturante;
  - c. in caso di non funzionamento della Sezione H, la FORSU e la componente organica in ingresso (ad esclusione della frazione SOA) potrà essere inviata alla Sezione D in ragione della disponibilità volumetrica della stessa e nel rispetto del limite di 20.000 tonnellate/anno di cui al punto b. Eventuali volumi eccedenti dovranno essere respinti o inviati ad altri impianti;
  - d. al fine di limitare gli scarti prodotti dalla linea anaerobica/aerobica, non potranno essere accettati conferimenti che contengano frazioni estranee superiori al 10% in peso alla luce di specifiche analisi merceologiche semestrali;
  - e. il progetto relativo alla condotta di trasporto del biometano verso il punto di consegna, di competenza del CIPNES, dovrà essere allegato al progetto esecutivo e dovrà comprendere, oltre alle modalità costruttive della condotta e alla risoluzione delle eventuali interferenze con le reti e i sottoservizi, gli interventi di ripristino/recupero dello scavo, le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo e le misure di mitigazione per la fase di cantiere;
  - f. la Sezione H dovrà essere gestita da personale tecnico con esperienza e formazione adeguate alla conduzione di impianti analoghi;
  - g. dovrà essere prevista una barriera vegetale costituita da un filare doppio, arboreo ed arbustivo, di specie autoctone adulte, da realizzarsi nel perimetro dell'impianto

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

- contestualmente all'avvio delle attività di cantiere, compatibilmente con le operazioni previste, per il contenimento della polverosità e del rumore, iniziando con la piantumazione dei lati est e nord. La barriera dovrà essere oggetto di manutenzione e risarcimento delle fallanze e per la scelta delle specie si dovrà consultare il competente Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- h. la Sezione H dovrà essere dotata di almeno due punti di misura dell'impatto odorigeno, sopravento e sottovento, da aggiungere al set dei punti di monitoraggio della piattaforma (PMA/PMC), la cui esatta collocazione dovrà essere concordata con l'ARPAS sulla base del layout e delle caratteristiche anemologiche locali;
8. la piattaforma di recupero degli imballaggi (Sezione E) dovrà trattare il multimateriale leggero (plastica metalli) in luogo del multimateriale pesante (vetro metalli);
9. per quanto riguarda l'impianto di recupero inerti (Sezione L):
- a. le attività di recupero, movimentazione e stoccaggio dei materiali polverulenti (rifiuti e MPS) dovranno essere gestite in modo da minimizzare la produzione di polveri, mantenendo un adeguato grado di umidità nelle aree interessate;
  - b. le acque raccolte e trattate nella vasca in progetto, dimensionata per il trattamento dell'intero volume delle acque meteoriche, come previsto dalla Disciplina regionale degli scarichi (deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008), dovranno essere destinate preferenzialmente al riutilizzo (operazioni di bagnatura), piuttosto che scaricate nella rete a servizio della piattaforma;
  - c. le attività di progetto non dovranno interferire con la realizzazione del capping definitivo della adiacente discarica comunale;
  - d. dovrà essere realizzata, come previsto dal progetto, una barriera arboreo-arbustiva di specie autoctone perimetralmente all'impianto, allo scopo di contenere la dispersione delle polveri;
10. in relazione alla realizzazione e gestione della nuova discarica (Sezione A):
- a. date le caratteristiche geologiche del substrato, che non garantiscono la presenza di una barriera geologica naturale rispondente ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2003, nel fondo vasca della discarica dovrà essere realizzato, oltre al pacchetto di impermeabilizzazione previsto, un sistema barriera artificiale di confinamento costituito da uno strato di argilla con permeabilità  $k$  minore o uguale a  $1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore pari ad almeno 1 metro, messo in opera in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 centimetri;
  - b. per garantire il rispetto del franco idraulico di 2 metri previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, lo strato di impermeabilizzazione di base dovrà comprendere uno spessore di 2 metri di materiale drenante, come previsto negli elaborati di progetto (revisione n. 2, novembre 2018);
  - c. alla luce degli impatti dichiarati dal proponente nella documentazione agli atti, non potranno essere conferiti nella discarica rifiuti extra regionali né rifiuti provenienti da trattamento di rifiuti extra regionali;
  - d. al fine di garantire una sufficiente durata delle volumetrie che verranno autorizzate, dovranno essere minimizzati i conferimenti di rifiuti in discarica; in particolare, i rifiuti potranno essere accettati solo previo trattamento e se non suscettibili di recupero di materia. Inoltre il sovrillo e il biostabilizzato provenienti dal trattamento di rifiuti urbani, potranno essere abbancati in discarica solo se provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani prodotti nella zona omogena di Olbia-Tempio e durante le fermate del termovalorizzatore di Macomer, fatte salve le situazioni emergenziali che dovessero verificarsi in altri territori;

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

- e. lo strato superficiale di copertura della discarica, di spessore maggiore o uguale a 1 metro, dovrà essere costituito in prevalenza da terreno vegetale, così da favorire lo sviluppo delle specie vegetali, come previsto dal D.Lgs. n. 36/2003;
  - f. per garantire un adeguato controllo sulla integrità del pacchetto di impermeabilizzazione di base ed evitare la diffusione degli inquinanti nel sottosuolo, la nuova discarica dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio geoelettrico;
  - g. la coltivazione del lotto 2 potrà avvenire solo dopo il completamento del lotto 1, salvo situazioni di tipo emergenziale;
11. per quanto riguarda il ripristino ambientale della nuova discarica (Sezione A):
- a. gli interventi di tipo naturalistico dovranno essere supportati da personale esperto in discipline botaniche e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde, coerentemente con le caratteristiche funzionali dello strato di copertura. Le operazioni dovranno essere effettuate in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania, al quale dovrà essere preventivamente contattato per la scelta delle specie;
  - b. per quanto riguarda le specie che verranno piantumate, si raccomanda l'esclusivo utilizzo di essenze autoctone e locali, il cui posizionamento dovrà seguire uno schema naturaliforme;
  - c. per almeno cinque anni dalle piantumazioni si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, con particolare riferimento alle irrigazioni di soccorso;
  - d. qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento dovranno essere attuati gli opportuni interventi di infittimento e di risarcimento delle fallanze, al fine di garantire il raggiungimento dello stato di progetto in termini di densità degli individui (un esemplare ogni due metri quadrati, come risulta dal computo metrico);
12. relativamente alla discarica in esercizio:
- a. gli strati di chiusura dovranno essere realizzati in conformità con quanto previsto dall'autorizzazione attualmente vigente (AIA n. 84/2014);
  - b. per il recupero ambientale, si richiamano le prescrizioni di cui ai punti 18.a-g della deliberazione della Giunta regionale n. 33/49 dell'8 agosto 2013;
13. per quanto riguarda la componente acque sotterranee:
- a. al fine di garantire l'efficacia della rete di monitoraggio delle acque sotterranee esistente, eventuali malfunzionamenti di pozzi/piezometri inseriti nel PMA/PMC, legati a deterioramenti, stati di usura, o alla sistematica mancanza d'acqua, dovranno essere comunicati all'ARPAS e alla Provincia di Sassari, al fine di valutarne l'eventuale sostituzione con altri pozzi/piezometri, anche di nuova costruzione;
  - b. il monitoraggio della componente acque sotterranee dovrà svolgersi su tutti i piezometri della piattaforma, inclusi quelli realizzati per le attività di caratterizzazione in corso nel sito. Per questi ultimi le frequenze delle misure dovranno essere stabilite in accordo con l'ARPAS e riportate nel PMA/PMC;
  - c. visti i superamenti delle CSC rilevati nei piezometri della nuova discarica (Sezione A), ad oggi non attribuiti a una specifica sorgente o a condizioni naturali, le misure ante operam nei tre piezometri (S34/S18-3 di monte, S7-1 e S18-1 di valle) dovranno costituire il punto di riferimento per il monitoraggio della fase di gestione (operativa e post operativa), da verificare

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

- e aggiornare, in accordo con l'ARPAS, con l'evoluzione delle conoscenze derivanti dal procedimento di caratterizzazione e, in generale, con gli esiti delle misure sulla componente;
- d. qualora, durante la gestione della discarica, dovesse appurarsi il superamento delle CSC, da attribuirsi al modulo in ampliamento (Sezione A), dovranno attivarsi le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
14. all'entrata in esercizio delle modifiche di progetto, dovrà essere effettuato il controllo strumentale di cui al punto 6 della parte IV dell'allegato alla Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008 finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora gli esiti della verifica dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti della classe acustica dell'area. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata al competente dipartimento dell'ARPAS, al Comune di Olbia e alla Provincia di Sassari;
15. al fine di minimizzare gli impatti sulla componente atmosfera:
- a. dovrà essere garantita la periodica manutenzione di tutti i presidi previsti per il contenimento delle emissioni puntuali delle diverse sezioni impiantistiche (sistemi di abbattimento degli inquinanti, impianti di aspirazione, biofiltri, ecc.), al fine di assicurare l'adeguata efficienza degli stessi, fatte salve le misure di controllo e verifica di cui al PMA/PMC;
- b. al fine di contenere le emissioni diffuse, dovrà essere garantita la periodica pulizia dei piazzali e della viabilità della piattaforma e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti previsti nell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
16. relativamente alle problematiche connesse con la procedura di caratterizzazione ambientale (art.242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) in corso nel sito di Spiritu Santu:
- a. le attività previste per la fase di cantiere, esercizio e post gestione degli interventi di ampliamento della piattaforma, agli atti del procedimento di VIA, non dovranno interferire con le indagini in atto nell'ambito del Piano di caratterizzazione né con le eventuali operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica che saranno definite;
- b. l'utilizzo delle aree interessate dal progetto di ampliamento, compreso il sito del deposito intermedio previsto nel Piano di Utilizzo (revisione - novembre 2018) di cui al D.M. n. 161/2012 e s.m.i., è subordinato al rispetto dei limiti delle tabelle dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative alle specifiche destinazioni d'uso, il cui confronto dovrà essere effettuato in riferimento alla classificazione urbanistica vigente al momento del rilascio dell'AIA;
- c. in caso di mancato rispetto dei limiti di cui sopra, preliminarmente all'utilizzo delle aree, dovranno essere attivate le procedure di cui all'ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
17. il progetto esecutivo e il PMA/PMC dovranno essere aggiornati sulla base delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione.

**RICHIAMO DEL PUNTO 18 DI CUI ALLA D.G.R. 33/49 DEL 08.08.2013 (VIA) – DISCARICA AUTORIZZATA CON D.D. N.84/2014 E SS.MM.II.**

18. In relazione all'intervento di recupero ambientale e paesaggistico della discarica:
- a. gli interventi di tipo naturalistico dovranno essere supportati da personale esperto in discipline botaniche e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde, coerentemente con le caratteristiche funzionali dello strato di copertura. Le operazioni dovranno essere effettuate in accordo con il Servizio

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio, il quale dovrà essere preventivamente contattato;

- b. per quanto riguarda le specie che verranno piantumate, si raccomanda l'esclusivo utilizzo di essenze autoctone e locali;
- c. per almeno cinque anni dalle piantumazioni si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, con particolare riferimento alle irrigazioni di soccorso;
- d. qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento dovranno essere attuati gli opportuni interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive al fine di garantire il raggiungimento dello stato di progetto in termini di densità degli individui;
- e. tra i pannelli fotovoltaici posti nel versante nord della discarica, dovranno essere piantati filari di arbusti autoctoni, coerentemente con quanto risulta dalle fotosimulazioni di cui all'elaborato E.1.6 di settembre 2012;
- f. alla dismissione dell'impianto fotovoltaico dovranno essere smantellate le piazzole di cemento e le superfici interessate dovranno essere rivegetate in accordo con le aree limitrofe;
- g. per qualsiasi modifica al progetto di recupero, così come risulta dagli elaborati di progetto dell'istanza in esame, compresi eventuali ampliamenti dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere richiesto il preventivo parere di competenza al SAVI.

## **B. PRESCRIZIONI GENERALI**

1. Il titolare deve garantire durante l'intero orario di apertura dell'impianto la presenza di almeno un addetto al controllo dei rifiuti in ingresso all'impianto che avrà il compito di provvedere:
  - al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
  - al controllo del lavaggio delle ruote dei mezzi dopo ogni operazione di scarico.
2. Per ogni conferimento di rifiuti il titolare deve inoltre:
  - verificare la tipologia di rifiuto conferita e la sua conformità all'elenco dei rifiuti conferibili alle diverse sezioni dell'impianto indicati nell'allegato C della presente autorizzazione;
  - verificare la presenza e la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento (secondo le modalità e nei casi prescritti dalla legge) e la loro conformità alla tipologia di rifiuti conferita;
  - effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione.
3. Per ogni conferimento di rifiuti speciali, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il titolare deve inoltre verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (formulario di identificazione e risultanze analitiche). L'acquisizione della caratterizzazione analitica non è necessaria nei seguenti casi:
  - per la lista dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato B alla Delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.15/22 del 13.04.2010;
  - per i rifiuti che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito (in tal caso la verifica dovrà avvenire con frequenza almeno annuale).

A seguito di tali controlli di conformità, i singoli carichi di rifiuti ammessi vanno indirizzati alla



**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

sezione di impianto autorizzata a riceverli.

4. Qualora un carico di rifiuti non risulti ammissibile nell'impianto, lo stesso deve essere respinto, avendo cura di compilare l'apposito spazio nel formulario e ne deve essere fatta immediata comunicazione così come successivamente indicato al punto N "obblighi di comunicazione" del presente allegato.
5. Il titolare deve organizzare la gestione delle varie tipologie di rifiuti in modo da garantire, nelle aree e nei percorsi utilizzati, la netta e costante separazione tra i singoli flussi di rifiuti valorizzabili ed i flussi dei rifiuti non suscettibili di recupero (frazione secca (sopravaglio) prodotta da sezioni di selezione e triturazione, rifiuto biostabilizzato, compost fuori specifica, scarti non compostabili derivanti dalla raffinazione del compost prodotto, altri scarti e sovralli).
6. Il conduttore dell'impianto deve sorvegliare il rispetto, da parte del trasportatore, delle norme di sicurezza, dei segnali di percorso e delle misure gestionali adottate per eliminare i rischi di rilasci e di perdite dei rifiuti.
7. I mezzi in uscita dall'impianto dovranno effettuare il lavaggio delle ruote in piazzola appositamente adibita allo scopo.
8. Tutti i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale.
9. Le operazioni di movimentazione, vagliatura e trasferimento delle frazioni di rifiuti devono essere condotte in modo da non provocare dispersione degli stessi.
10. Devono essere previsti accorgimenti tali da ovviare a qualunque problema di diffusione di sostanze maleodoranti. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per minimizzarle, il titolare, entro 90 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, deve predisporre e attuare nell'ambito del sistema di gestione ambientale, e successivamente riesaminare regolarmente, un Piano di Gestione degli Odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:
  - a. un protocollo contenente azioni e scadenze per l'attuazione dei successivi punti b, c, d;
  - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori mediante l'utilizzo di:
    - norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori);
    - norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore).
  - c. un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio, in presenza di rimostranze;
  - d. un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti, caratterizzare i contributi delle fonti e attuare le relative misure di prevenzione e/o riduzione.
11. Devono essere previsti accorgimenti atti a limitare la diffusione di rifiuti negli ambienti di lavoro; in particolare tali accorgimenti devono essere in grado di impedire la fuoriuscita dei rifiuti dai nastri e dalle macchine di trattamento e di mantenere la pulizia degli ambienti.
12. Ove non altrimenti disciplinato dal presente atto, è vietato il deposito di rifiuti in aree o piazzole all'aperto.
13. All'interno dell'installazione IPPC devono essere rispettate tutte le pertinenti disposizioni previste dalle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08 e

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

ss.mm.ii e delle relative regole e direttive tecniche connesse, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi. Inoltre, ai sensi degli artt.36 e 37 del medesimo decreto, il personale di ogni livello operante all'interno dell'installazione IPPC, deve essere adeguatamente informato, formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte.

14. Deve essere garantita la manutenzione conservativa e la perfetta efficienza degli impianti e servizi ausiliari, dei manufatti e della viabilità interna; deve inoltre essere garantita la manutenzione delle aree verdi e delle relative piantumazioni, sia interne che delle fasce esterne di rispetto, al fine di salvaguardarne l'integrità ed il naturale sviluppo.
15. Gli impianti ed i macchinari presenti devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nelle relative schede tecniche rilasciate dal costruttore o dal piano di manutenzione.
16. Il titolare deve impegnarsi affinché i periodi di fermata per eventuali condizioni di emergenza siano contenuti al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi di ripristino necessari.
17. Il titolare deve prevedere l'utilizzo di un gruppo di continuità ad avviamento automatico per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo.
18. La gestione dell'impianto deve prevedere campagne di disinfestazione e derattizzazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata.
19. Per il controllo delle popolazioni di roditori viene ammesso esclusivamente l'impiego di "rat box", mentre per insetti possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione, nelle ore notturne, con irrorazione di prodotti abbattenti con principi attivi costituiti da piretroidi biodegradabili.
20. Per le operazioni di disinfestazione e derattizzazione potranno essere utilizzati solo prodotti a bassa tossicità.
21. Tutti i rifiuti prodotti nell'impianto IPPC che non possono essere trattati nelle sezioni di impianto presenti, devono essere gestiti nel rispetto di quanto indicato nell'art.183 del D.Lgs. 152/06 e avviati a smaltimento/recupero nei tempi prescritti dal medesimo articolo comma 1 lett. bb).
22. Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D. Lgs, 152/06 devono essere minimizzati i conferimenti di rifiuti prodotti nell'impianto IPPC in discarica, avviando gli stessi prioritariamente al recupero, e solo in via residuale allo smaltimento.
23. Il titolare è inoltre tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente non espressamente richiamati dal presente atto.
24. L'intera area deve essere recintata per impedire il libero accesso al sito di persone non autorizzate ed animali.
25. L'entrata in esercizio delle nuove opere realizzate non potrà avvenire in assenza di espressa comunicazione per mezzo della quale il titolare dovrà trasmettere agli enti di controllo apposita dichiarazione asseverata attestante l'avvenuto superamento, con esito positivo, di tutti i necessari collaudi tecnici ed amministrativi delle opere realizzate.

## **C. REGISTRAZIONI**

Il titolare deve tenere presso l'impianto (a disposizione delle autorità preposte al controllo) e compilare, secondo le disposizioni di legge e della presente autorizzazione, i seguenti Registri e Diari:

### **1. DIARI GIORNALIERI DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO**

Per ogni sezione d'impianto autorizzata deve essere tenuto un **Diario giornaliero di funzionamento dell'impianto**, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, sul quale devono essere annotati, entro le 24 ore successive:

- i tempi di funzionamento delle sezioni dell'impianto
- le relative portate dei flussi di rifiuti in entrata ed in uscita
- gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, precisando:
  - la sezione d'impianto ed il macchinario interessati dall'evento
  - il tipo di intervento (programmato – ordinario o straordinario – o conseguente a guasto)
  - la data, l'orario di inizio e fine dell'intervento
  - la descrizione sintetica dell'intervento
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- tutte le eventuali anomalie riscontrate e le fermate (sia parziali che totali) dell'impianto, precisando:
  - la sezione d'impianto ed il macchinario interessati dall'evento
  - data ed ora di fermata
  - descrizione puntuale delle cause della fermata
  - data ed ora di ripristino del funzionamento
  - descrizione puntuale degli interventi di ripristino effettuati
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Nella sezione biostabilizzazione il Diario giornaliero di funzionamento dell'impianto dovrà riportare per ogni settimana di carichi:

- date d'inizio processo (messa in cumulo), dei singoli rivoltamenti e di conclusione del processo di biostabilizzazione.

Nella sezione compostaggio di qualità il Diario giornaliero di funzionamento dell'impianto dovrà riportare

- (fase ACT) per ogni biocontainer date d'inizio processo e di misurazione della temperatura (con i relativi valori rilevati).
- (fase ACT) per ogni periodo di carico nei biostalli: le date di messa in cumulo e di misurazione della temperatura (con i relativi valori rilevati).
- (fase di maturazione finale sia primaria che secondaria) per ogni settimana di carico date di messa in cumulo, dei singoli rivoltamenti e di conclusione del processo di compostaggio.

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

Nelle sezioni interessate dal loro utilizzo una parte dei Diari giornalieri di funzionamento dovrà essere appositamente dedicata ai relativi biofiltri per l'annotazione della misurazione delle emissioni e dovrà riportare:

- data, orario e risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi;
- caratteristiche di marcia degli impianti nel corso delle misurazioni (con particolare riferimento alla quantità di rifiuti presenti nel capannone interessato).

Nella sezione H una parte del Diario giornaliero di funzionamento, basato anche sulla registrazione e conservazione dei dati rilevati mediante sistemi automatici, dovrà riportare oltre alla data e l'orario delle misurazioni effettuate, i valori di almeno i seguenti parametri:

- per ogni biodigestore:
  - pH e alcalinità dell'alimentazione del digestore;
  - temperatura d'esercizio del digestore;
  - portata, quantità e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore;
  - concentrazione di acidi grassi volatili (VFA - volatile fatty acids) e ammoniaca nel digestore e nel digestato;
  - pressione del biogas nei gasometri del digestore;
  - livelli di liquido e di schiuma nel digestore;
- quantità giornaliera di fanghi digestati in uscita dai biodigestori e di quelli inviati a compostaggio.
- per la sezione di upgrading:
  - quantità, portata, composizione (ad esempio H<sub>2</sub>S) e pressione del biogas prodotto dai digestori;
  - quantità, portata e composizione del biometano prodotto e immesso in rete
  - in caso di utilizzo della torcia:
    - motivazione e quantità del gas inviato alla torcia;
    - a monte della torcia: pressione, temperatura, portata e percentuale di metano del biogas/biometano, quantità giornaliera inviata a termodistruzione;
    - a valle della torcia: temperatura, ossigeno, CO e CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e portata dei gas in uscita dalla torcia.

## **2. REGISTRO DI CARICO SCARICO**

Per ogni carico di rifiuti pervenuto presso l'installazione dovrà essere effettuata la pesata e la registrazione nel **Registro di carico scarico** prescritto dall'art. 190 del D.Lgs n. 152/06. Anche i sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) dovranno essere considerati rifiuti, ai sensi dell'art.185 c.2 lettera b) e pertanto soggetti, oltre che alle relative norme sanitarie di settore, ai medesimi adempimenti sui rifiuti previsti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ammessi presso l'installazione.

Pesata e registrazione dovranno essere effettuate anche per ogni carico di rifiuti prodotto da una sezione dell'impianto e diretti a smaltimento o a recupero ad un'altra sezione dell'impianto, nonché per ogni carico di rifiuti prodotto nell'impianto ed inviato a smaltimento o a recupero in impianti esterni autorizzati. I fanghi digestati e gli scarti compostabili in uscita dalla sezione di digestione anaerobica

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

ed inviati alla sezione di compostaggio non sono ancora da considerarsi come rifiuti prodotti al termine del processo di recupero in quanto ancora sottoposti all'operazione R3 presso la sezione di compostaggio; per tali materie è comunque fatto obbligo al titolare la misurazione delle quantità in uscita dalla sezione H e di quelle inviate a compostaggio.

L'unica eccezione, e comunque per la sola pesata, può riguardare la misurazione dei carichi di frazione organica provenienti dalla sezione di selezione e diretti alla sezione di biostabilizzazione: i quantitativi di tale frazione possono essere desunti per differenza tra i carichi in entrata e quelli in uscita dalla sezione di selezione e triturazione.

La classificazione dei rifiuti prodotti dall'impianto dovrà avvenire secondo i criteri del D.Lgs. n.152/06, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.

La registrazione dovrà essere compiuta con le modalità e le tempistiche prescritte dal citato atto normativo e dai decreti da esso richiamati.

La tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 188 bis, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### **3. REGISTRO CARICHI RIFIUTI RESPINTI O CON IMPUREZZE**

Il titolare dell'impianto deve annotare sul "Registro carichi rifiuti respinti o con impurezze" il verificarsi di ognuno dei seguenti casi:

- carico di rifiuti pervenuto e respinto in quanto non ammissibile nell'impianto medesimo;
- carico di rifiuti riciclabili pervenuto con grado di impurezze troppo elevato per consentirne il recupero;
- carico di rifiuti pervenuto e destinato a smaltimento con elevata presenza di frazioni di rifiuti riciclabili;
- carico di rifiuti o materie prime secondarie inviato a recupero o riciclaggio presso altri impianti (aderenti o meno alle filiere CONAI) respinti per l'elevato grado di impurezze in essi presenti.

## **D. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DISCARICA (SEZIONE A)**

Per "discarica" è inteso l'intero impianto costituito sia dalla discarica esistente e già autorizzata con D.D. n. 84 del 14.02.2014 e ss.mm.ii., sia il nuovo modulo indipendente (di seguito nuovo modulo) autorizzato con il presente provvedimento ed identificato nel provvedimento di V.I.A. come nuova discarica.

1. In riferimento alla realizzazione del nuovo modulo della discarica:
  - a. in coerenza con il punto 10.a. di cui alla D.G.R. 42/39 del 22.10.2019, mantenendo inalterato lo spessore di 2 m dello strato granulare e la quota del piano d'imposta dello strato d'argilla come previsto dal progetto presentato (rev. novembre 2018), il titolare dovrà, in sede di progettazione esecutiva, aumentare lo spessore complessivo dello strato di argilla ad almeno 2 m, con la conseguente sopraelevazione del piano di posa dello strato drenante e di quello di abbancamento dei rifiuti di almeno un metro. Il titolare potrà prevedere, conseguentemente, l'innalzamento delle quote della copertura definitiva e degli argini, esclusivamente nella misura strettamente necessaria a garantire la volumetria autorizzata massima di 157.456 mc e comunque non superiore a un metro;
  - b. lo strato di argilla compattata deve essere realizzato depositando preferibilmente strati uniformi compattati dello spessore di 20 cm;

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

- c. gli strati di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e da qualunque pericolo di danneggiamento e/o perdita di funzionalità, sia in fase di realizzazione che durante le fasi di esercizio del nuovo modulo della discarica;
- d. il monitoraggio geoelettrico del fondo realizzato del nuovo modulo di discarica dovrà essere eseguito con frequenza semestrale in fase di gestione operativa e con frequenza annuale in fase di gestione post operativa; detto monitoraggio dovrà essere integrato dal gestore, concordandolo con A.R.P.A.S., nel Piano di Monitoraggio e Controllo della presente AIA.
2. E' fatto divieto di conferire in discarica tipologie di rifiuti diverse da quelle autorizzate per tale sezione di impianto così come indicate nell'allegato C al presente provvedimento.
3. L'accettazione in discarica dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e procedure di ammissibilità previsti dal D.Lgs. n.36/03, dal D.M. Ambiente del 27 settembre 2010 e dalla D.G.R. n. 15/22 del 13.4.2010.
4. In nessun caso sono ammessi in discarica:
- rifiuti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 36/03;
  - rifiuti pericolosi;
  - rifiuti contenenti frazioni omogenee di rifiuti riciclabili/recuperabili.
5. E' altresì vietato ammettere in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata, ad eccezione dei carichi per i quali sia accertata la presenza di un grado di impurezza tale da renderne impossibile il recupero; in tal caso la loro accettazione e la relativa motivazione vanno annotate sul "Registro carichi rifiuti respinti o con impurezze" e comunicate così come indicato nella sezione N "obblighi di comunicazione" del presente allegato.
6. La discarica deve garantire prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti e degli scarti, ad essa ammissibili, derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi effettuato nell'installazione oggetto della presente autorizzazione.
7. Il rifiuto biostabilizzato prodotto dall'impianto di biostabilizzazione, può venire smaltito in discarica purché, oltre al rispetto dei parametri chimici prescritti dal D.Lgs.36/03 per l'ammissibilità in una discarica per rifiuti non pericolosi, l'indice respirometrico presenti i seguenti valori:
- IRD (metodo Diprove) inferiore a 1.000 mg O<sub>2</sub> / Kg SV x h
- o, in alternativa:
- IRS (metodo UNI 10780) inferiore a 400 mg O<sub>2</sub> / Kg SV x h.
8. E' vietato il conferimento in discarica di compost di qualità proveniente dalla sezione di compostaggio di qualità. L'utilizzo del compost di qualità sul corpo discarica è consentito solo ed esclusivamente ai fini della copertura definitiva delle porzioni di discarica già coltivate e comunque nel rispetto delle quantità che il titolare dovrà comunicare a questa Provincia contestualmente alla comunicazione di avvio dei lavori di copertura così come indicato nella sezione N "obblighi di comunicazione" del presente allegato.
9. All'interno dell'impianto di discarica dovrà essere garantita, durante l'orario di lavoro giornaliero, la presenza di almeno un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
- al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
  - all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
  - alla verifica, da eseguirsi con cadenza settimanale, del livello dei pozzi di raccolta del percolato.

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

- L'accesso alla discarica deve essere consentito solo in presenza del personale addetto al controllo delle operazioni.
10. La gestione operativa della discarica deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti.
  11. In ogni caso il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato.
  12. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente formato ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Il piano di addestramento costante del personale impiegato nella gestione operativa della discarica deve essere inserito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
  13. E' ammessa, a seguito dell'esaurimento della volumetria autorizzata con provvedimento A.I.A. di cui alla Det. n. 84 del 14.02.2014 e ss.mm.ii., la sola coltivazione del I lotto del nuovo modulo della discarica, la cui planimetria è individuata nell'Elaborato AT.05 rev. novembre 2018 pervenuto con le integrazioni del 08.03.2019 prot. 10628 all'istanza di A.I.A., nel rispetto della volumetria autorizzata per il medesimo lotto. La coltivazione del II lotto del nuovo modulo potrà avvenire solo a seguito dell'esaurimento della volumetria autorizzata relativa al I lotto.
  14. La coltivazione della discarica deve essere effettuata in modo da:
    - garantire la stabilità della massa di rifiuti;
    - evitare pendenze superiori al 30%;
    - procedere con la coltivazione per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica;
    - garantire un elevato grado di compattazione dei rifiuti;
    - garantire, attraverso la sagomatura delle pendenze, il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.
  15. Lo scarico dei rifiuti e la coltivazione della discarica devono essere effettuati in modo da ridurre al minimo:
    - l'emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
    - la produzione di polvere;
    - la diffusione di materiali trasportati dal vento;
    - rumore e traffico veicolare;
    - l'attrazione di uccelli e la proliferazione di parassiti ed insetti;
    - la formazione di aerosol;
    - il rischio incendi.
  16. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti.
  17. È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.
  18. Deve essere effettuata la copertura giornaliera dei rifiuti abbancati allo scopo di evitare emissioni

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

- nocive, dispersione di polveri nonché per minimizzare l'attrazione di volatili e piccoli animali. In particolare tutte le superfici esposte di rifiuto, incluso il fronte ed i fianchi della discarica, devono essere coperti giornalmente con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.
19. Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione utilizzando prodotti a bassa tossicità.
  20. Le acque meteoriche di ruscellamento devono essere costantemente allontanate dal corpo della discarica a mezzo di canalizzazioni, idonee e correttamente dimensionate, in grado di minimizzarne l'infiltrazione nella massa dei rifiuti.
  21. Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità.
  22. Il percolato prodotto all'interno della discarica deve essere captato, raccolto e smaltito in impianto tecnicamente idoneo per tutto il tempo di vita residua della discarica, e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva della stessa.
  23. Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo tale da:
    - minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
    - prevenire intasamenti ed occlusioni delle tubazioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
    - resistere all'attacco chimico dell'ambiente di discarica;
    - sopportare i carichi previsti.
  24. Le acque di prima pioggia provenienti dalla discarica devono essere trattate in impianto di trattamento tecnicamente idoneo e autorizzato allo scopo.
  25. Prima dell'avvio delle operazioni di chiusura definitiva della discarica dovrà essere trasmesso uno specifico progetto di ricostituzione della copertura vegetale con carattere di esecutività, nell'ottica di un inserimento complessivo dell'opera nell'ambiente, congruente con la destinazione d'uso prevista nel piano di ripristino ambientale, e che contenga le modalità di dettaglio di gestione agronomica; su tale progetto deve essere acquisito formale provvedimento di approvazione prima di procedere con la realizzazione della copertura definitiva.
  26. Per quanto attiene il Piano di Ripristino Ambientale il titolare dovrà:
    - a. a seguito della individuazione della destinazione finale dell'area, evidenziare i vincoli da rispettare in considerazione della destinazione d'uso prescelta;
    - b. definire il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe comprendendo le informazioni relative a clima, aspetti di gestione agricola e faunistici;
    - c. per quanto attiene le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale prescelta, prima di tali interventi, presentare un cronoprogramma aggiornato con diagramma di Gantt che descriva le tempistiche necessarie per l'esecuzione del ripristino ambientale a seguito dell'esaurimento e completamento del lotto di coltivazione, redatto anche in base a stime dettate dall'esperienza specifica del progettista/gestore dell'impianto di discarica e sul progetto autorizzato dal presente provvedimento;
    - d. i lavori relativi alla realizzazione della chiusura definitiva di ogni lotto della discarica dovranno garantire l'allontanamento delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura definitiva;



**Allegato B – Quadro prescrittivo**

- e. realizzare gli strati della copertura finale conformemente al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. Allegato 1 punto 2.4.3, anche nelle pareti ad elevata pendenza, assicurando gli spessori previsti anche in corrispondenza degli impianti tecnologici. L'eventuale posa di geotessili tra gli strati della copertura definitiva dovrà comunque garantire le prestazioni attese di tutti gli strati della copertura definitiva così come previsto ai sensi del D.Lgs. 36./2003.
- f. adottare, per la copertura superficiale finale della discarica, i seguenti criteri:
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
  - minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
  - riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
  - minimizzazione dei fenomeni di erosione;
  - resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.
- g. eventualmente far precedere la copertura superficiale finale della discarica, nella fase di post esercizio, da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento; tale copertura provvisoria deve essere oggetto di adeguata manutenzione. L'avvio delle operazioni di copertura provvisoria devono essere comunicate all'autorità competente assieme ad un relazione indicante il monitoraggio degli assestamenti del corpo rifiuti oggetto della copertura, finalizzato alla programmazione delle tempistiche necessarie per la realizzazione della copertura definitiva così come indicato al punto N cronoprogramma realizzazione copertura definitiva del presente allegato.
27. Le operazioni di chiusura e la gestione post-operativa della discarica devono essere condotte nel rispetto del piano di ripristino ambientale, del piano di gestione post-operativa e del piano di sorveglianza e controllo prodotti dal titolare per l'intero corpo della discarica, integrate quando carente, secondo le indicazioni e le modalità prescritti dal D.Lgs. n.36/03.
28. Il titolare è tenuto ad eseguire la gestione post-operativa della discarica per una durata almeno trentennale a decorrere dalla data della sua chiusura definitiva ed è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il periodo durante il quale la discarica può comportare rischi per la salute e l'ambiente; ciò fino al formale accertamento da parte degli Enti Competenti che la discarica non comporti più rischi per la salute e l'ambiente.
29. Nella fase di gestione post operativa il titolare dovrà comunicare agli enti di controllo:
- a. i pozzi appositamente individuati per il monitoraggio relativo al mantenimento del livello del percolato al valore minimo possibile;
  - b. ad ogni inizio dell'anno, il numero degli spurghi del percolato, pianificato su base annuale in base a diversi parametri tra i quali la piovosità e il livello di percolato nei pozzi;

**E. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DI SELEZIONE E TRITURAZIONE (SEZIONE B)**

1. E' fatto divieto di conferire nelle fosse di accumulo in testa alla sezione B di selezione e triturazione tipologie di rifiuto diverse e quantità superiori rispetto a quelle autorizzate per tale sezione d'impianto e indicate nell'allegato C alla presente autorizzazione.
2. Durante le operazioni di scarico dei rifiuti nelle fosse di accumulo dell'impianto dovranno essere evitate dispersioni degli stessi ed imbrattamenti delle aree limitrofe.
3. Le fosse di accumulo possono essere colmate per una volumetria non superiore alla loro capacità a raso e devono essere mantenute costantemente in depressione per evitare la diffusione di odori e polveri.

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

4. Il percolato originatosi nella fossa rifiuti deve essere costantemente captato ed inviato ad idoneo impianto di depurazione.
5. Dovrà essere garantita l'efficienza del sistema di chiusura delle fosse; in caso di avaria dovrà provvedersi tempestivamente al ripristino della perfetta funzionalità delle stesse.
6. L'alimentazione dei rifiuti alla sezione di selezione dovrà avvenire tramite prelievo a mezzo carroponete con benna dalla fossa di accumulo.
7. La pulizia dell'area di selezione deve essere effettuata con cadenza almeno giornaliera.
8. La frazione organica prodotta dalla sezione di selezione e triturazione (sottovaglio) deve essere necessariamente inviata a biostabilizzazione prima del suo smaltimento in discarica.
9. La frazione secca prodotta dalla sezione di selezione e triturazione (sopravaglio) deve essere inviata a discarica, mettendo in opera ogni misura gestionale al fine di minimizzare la dispersione di materiali leggeri.
10. I materiali metallici, separati durante il processo di selezione e triturazione tramite deferrizzatore elettromagnetico, non devono essere inviati direttamente in discarica, ma prioritariamente convogliati in apposito contenitore e depositati temporaneamente prima del successivo conferimento a centri di trattamento e recupero autorizzati.

**F. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE (SEZIONE C)**

1. E' fatto divieto di conferire nella sezione di biostabilizzazione tipologie di rifiuto diverse e quantità superiori rispetto a quelle autorizzate per tale sezione d'impianto e indicate nell'allegato C al presente atto.
2. I rifiuti in fase di biostabilizzazione devono essere posti in cumuli aventi altezza massima non superiore a 4 m, di ampiezza e porosità tali da garantire l'ottimale diffusione dell'aria insufflata in tutto il volume del cumulo.
3. I cumuli devono essere realizzati a cavallo delle canalette di insufflazione ed in modo da ricoprire interamente ogni canaletta in senso longitudinale.
4. Il rifiuto biostabilizzato prodotto deve rispettare i parametri chimici prescritti dal D.Lgs.36/03 per l'ammissibilità ad una discarica per rifiuti non pericolosi ed i valori limite degli indici respirometrici per esso indicati nella presente autorizzazione:
  - IRD inferiore a  $1.000 \text{ mg O}_2 / \text{Kg SV} \times \text{h}$   
o, in alternativa
  - IRS inferiore a  $400 \text{ mg O}_2 / \text{Kg SV} \times \text{h}$ .
5. Il rifiuto biostabilizzato che non rispetti i requisiti previsti per l'ammissibilità in discarica deve essere reimmesso in testa al processo di biostabilizzazione oppure, qualora la reiterazione del processo di biostabilizzazione non consentisse il raggiungimento dei requisiti previsti per l'ammissibilità in discarica di uno specifico lotto, quest'ultimo dovrà essere inviato a smaltimento presso altro impianto idoneo ed autorizzato.
6. Il titolare è tenuto a dimostrare l'efficacia del processo di biostabilizzazione della frazione organica proveniente da selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati e dei fanghi.
7. Il titolare dovrà minimizzare, anche con l'eventuale ricorso all'isolamento termico della copertura dell'area di stabilizzazione e maturazione, la formazione di condense.

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

**G. PRESCRIZIONI SPECIFICHE SISTEMA INTEGRATO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO-AEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO E BIOMETANO (SEZIONI D E H)**

1. E' fatto divieto di accettare presso l'installazione tipologie di rifiuto diverse e quantità superiori rispetto a quelle autorizzate per il sistema integrato costituito dalle sezioni D e H (compostaggio di qualità e digestione anaerobica/upgrading) indicate nell'allegato C alla presente autorizzazione.
2. La produzione annuale di rifiuti prodotti dal sistema integrato delle sezioni H e D, non deve essere superiore al 15%, in peso, del materiale in ingresso (FORSU + strutturante) del materiale in ingresso al processo anaerobico-aerobico;
3. la produzione annuale di ammendante compostato misto non deve essere inferiore al 25%, in peso, del materiale in ingresso (FORSU + strutturante) al processo anaerobico-aerobico;
4. I Sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) sono destinati esclusivamente al recupero presso la sezione H e non sono in ogni caso ammessi al compostaggio diretto presso la sezione D. Nei casi nei quali non fosse possibile provvedere al loro recupero e/o alla loro messa in riserva presso la sezione H nel rispetto delle norme sanitarie di settore e della presente autorizzazione, i conferimenti di S.O.A. dovranno essere respinti;
5. il titolare deve prioritariamente garantire, in ogni caso, il compostaggio presso la sezione D, dei fanghi digestati e degli scarti compostabili provenienti dalla sezione di digestione anaerobica sezione H nelle modalità previste dal progetto autorizzato.
6. Nei casi di fermo impianto totale della sezione H, o che comporti la riduzione della capacità di recupero, il titolare:
  - a. può, nei limiti della capacità residua della sezione D computata al netto di quella necessaria a garantire il compostaggio del digestato e degli scarti compostabili provenienti dalla sezione H, inviare a compostaggio diretto la frazione organica compostabile che non è possibile recuperare presso la sezione H
  - b. deve provvedere affinché i carichi di rifiuti in ingresso da sottoporre a compostaggio diretto vengano conferiti direttamente presso l'area di ricezione della sezione D.
  - c. deve garantire prioritariamente il recupero, ad opera delle sezioni D e/o H, della frazione organica (umido e verde) proveniente da raccolta comunale respingendo, qualora necessario, le altre frazioni al fine di consentirne il recupero presso altri impianti;
7. Le strutture per la ricezione, lo stoccaggio ed il pretrattamento (lacerazione sacchi, triturazione, miscelazione) dei rifiuti organici in ingresso presso l'installazione devono essere confinate, dotate di impianto per il trattamento aria, mantenuti in depressione e rese accessibili mediante portali ad apertura e chiusura rapida attraverso dispositivi automatici. I ricambi d'aria dovranno avere frequenza minima come di seguito specificato:

	n.minimo ricambi aria/h
Aree ricezione, stoccaggio, pretrattamento, miscelazione	3 (4 nel caso di presenza non episodica di addetti)
Biocelle e biostalli sezione D	2

il numero di ricambi orari nella sezione D Biocelle e Biostalli è inteso quale valore di riferimento ma può essere adeguato in funzione dell'andamento del processo e in particolare della

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

temperatura del materiale a condizione che sia garantita la verifica dimensionale del/dei biofiltro/i di destinazione delle arie esauste e la relativa efficienza del loro abbattimento, nel rispetto delle ipotesi riportate nelle tabelle 7 e 8 a pag. 22 e 23 della relazione tecnica del progetto autorizzato con D.D. 2209 del 31.07.2018 per il biofiltro K5 nonché, per quanto modificato, della relazione tecnica del progetto approvato con la presente autorizzazione.

8. I rifiuti lignocellulosici - strutturante possono essere stoccati in apposita area esterna adibita allo scopo nel limite di 20 t istantanee; devono comunque essere messi in opera idonei presidi che impediscano la dispersione eolica dell'eventuale strutturante stoccato all'esterno. Inoltre la realizzazione delle modifiche progettate relative alle sezioni H e D comporta la rimodulazione dell'area di messa in riserva delle frazioni lignocellulosiche della sezione D posta sotto tettoia (area R13 max. 20 t) al fine di non ingenerare interferenze con la realizzazione dei nuovi impianti;
9. Le acque di prima pioggia dei piazzali e delle aree di transito dovranno essere inviate a depurazione;
10. Al fine di scongiurare dispersioni odorigene e di materiale trasportato lungo le linee di trasporto del digestato e del liquido di ricircolo tra la sezione H e la sezione D, deve essere garantita la perfetta e costante tenuta delle relative condotte. Le giunzioni delle condotte, interrate e non, dovranno essere rese accessibili e ispezionabili.

• **PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE D DI COMPOSTAGGIO DI QUALITÀ**

11. I rifiuti organici da raccolta differenziata e gli altri rifiuti compostabili ad elevata putrescibilità provenienti da matrici selezionate vanno miscelati con lo strutturante ed inseriti nelle biocelle o nei biostalli nel corso della stessa giornata del loro conferimento; eventuali frazioni eccedenti per le quali si rende necessario l'invio a recupero presso altri impianti dovranno essere inviate entro 48 ore dal loro conferimento;
12. le frazioni organiche destinate a compostaggio diretto ( eventuali FORSU conferite direttamente presso la sezione D, scarti compostabili provenienti dalla sezione H, etc.), dovranno essere stoccate in area distinta e separata da quella destinata all'eventuale stoccaggio delle frazioni digestate;
13. Date le differenti tempistiche di maturazione, sia durante la fase ACT che in fase di maturazione finale (sia primaria che secondaria), i volumi in fase di compostaggio del materiale digestato dovranno risultare sempre distinti, in tutte le fasi del processo, da quelli in fase di compostaggio delle frazioni non digestate.
14. Per tutti i rifiuti sottoposti a compostaggio va attestato il rispetto dei vincoli tecnici previsti dal progetto e dalla normativa vigente per il processo di compostaggio:
  - a. il contenuto di strutturante nella miscela, comunque in proporzione non inferiore al 25% tra strutturante fresco e ricircolato, deve essere adeguatamente stabilito dal titolare al fine di scongiurare l'innescio di processi anaerobici e garantire l'adeguata porosità della miscela sottoposta a compostaggio;
  - b. per il compostaggio delle frazioni **non digestate** (es. frazioni in compostaggio diretto e scarti compostabili):
    - i. durata della fase ACT: almeno 15 giorni;
    - ii. durata complessiva del processo di compostaggio non inferiore a 90 giorni con gli opportuni rivoltamenti.

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

- c. per il compostaggio delle frazioni **digestate**:
- i. durata della fase ACT: almeno 10 giorni;
  - ii. durata del processo di compostaggio non inferiore a 45 giorni con gli opportuni rivoltamenti;
  - iii. durata complessiva tra compostaggio e digestione anaerobica non può essere inferiore a 80 giorni.
- d. in fase ACT, sia per la frazione organica **digestata** che per quella **non digestata**:
- i. permanenza per almeno 3 giorni oltre i 55°C;
  - ii. per ogni singola biocella, e per ogni singolo cumulo nei biostalli, devono essere rilevati e registrati i seguenti parametri con le relative frequenze:
    - temperatura (frequenza giornaliera);
    - ossigeno, umidità e PH (frequenza settimanale).
  - iii. l'altezza del materiale all'interno delle biocelle/biostalli dovrà essere pari a 2/3 dell'altezza della cella e comunque non superiore a 3 metri.
- e. In fase di maturazione finale (sia primaria che secondaria) i rifiuti in uscita dalla fase ACT devono essere posti in cumuli di altezza adeguata in modo da garantire un periodo di carico settimanale e l'ottimale diffusione dell'aria insufflata. In particolare:
- i. E' ammessa una fase di maturazione finale secondaria durante gli ultimi 10 giorni della maturazione finale che potrà essere condotta in ambiente non confinato purché in presenza di dispositivi atti ad impedire la dispersione eolica del materiale, almeno sotto tettoia;
  - ii. In fase di maturazione finale (sia primaria che secondaria) le altezze dei cumuli non dovranno essere superiori a 4 m., le basi potranno avere una larghezza variabile tra i 3 e i 6 m. e dovranno risultare separate tra loro, ad eccezione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento delle operazioni di lavorazione diretta sui cumuli, da un corridoio di larghezza pari a 1 m  $\pm$  10% fatto salvo il rispetto prioritario di un'eventuale maggiore distanza stabilita in relazione agli adempimenti del gestore di cui al D.Lgs. 81/2008 per l'accesso del personale. Inoltre, al fine di consentire le operazioni di rivoltamento dei cumuli, la larghezza della fascia intercalata dovrà risultare di 6 m.  $\pm$  10%;
15. I cumuli, ad eccezione di quelli sottoposti a maturazione finale secondaria, devono essere realizzati a cavallo delle canalette di insufflazione ed in modo da ricoprire interamente ogni canaletta in senso longitudinale.
16. La frequenza di rivoltamento di un cumulo, minimo settimanale, va adattata a seconda del grado di putrescibilità del rifiuto da trattare e dello stadio di maturazione del cumulo stesso.
17. All'esterno dei biocontainer e a lato di ogni sezione di cumulo deve essere esposto un cartello indicante la data di messa in cumulo dei singoli carichi di rifiuti e le date dei singoli rivoltamenti

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

---

subiti.

18. Con il progredire del processo e la riduzione delle dimensioni dei cumuli, può essere opportuno fondere tra loro due o più cumuli in un nuovo cumulo, al fine di impedire l'eccessiva dissipazione del calore; in tal caso:
  - a. anche i nuovi cumuli devono rispettare i parametri dimensionali e di separazione secondo quanto prescritto al precedente punto 14.e.;
  - b. allo scopo di computare la durata complessiva prevista del processo di compostaggio, come data di inizio di compostaggio del cumulo unificato sarà da considerarsi quella più recente tra quelle che contrassegnavano i cumuli oggetto di fusione
19. In fase di stoccaggio finale, i cumuli di compost prodotto dovranno avere un'altezza massima non superiore ai 4 m.
20. Il compost di qualità prodotto deve in ogni caso rispettare i limiti per i parametri previsti dal D.Lgs n.75/10;
21. L'eventuale compost fuori specifica derivante dal processo di raffinazione del compost deve essere reimpresso, con funzione di inoculo, in testa alla sezione di biostabilizzazione.
22. Gli scarti biodegradabili derivanti dalla raffinazione del compost devono essere reimpressi con funzione di inoculo in testa al processo di compostaggio; possono essere ammessi in discarica solo ed esclusivamente gli scarti non compostabili in uscita dalla fase di raffinazione/vagliatura.
23. In ogni momento dovrà essere garantita l'efficienza dei presidi ambientali adottati. In caso di avaria dovrà provvedersi tempestivamente al ripristino della perfetta funzionalità delle stesse;
24. Deve essere monitorato costantemente il corretto funzionamento del processo di compostaggio di qualità.
25. Al fine di tarare e ottimizzare la nuova configurazione, per i primi 18 mesi a partire dall'entrata a regime dell'impianto di digestione anaerobica, il gestore dovrà verificare per l'impianto di compostaggio:
  - a. che il materiale in uscita dalla fase ACT (biossidazione accelerata) rispetti i seguenti valori di indice respirometrico:
    - IRD non superiore a 1200 mg O<sub>2</sub> / Kg SV x h oppure, in alternativa:
    - IRS non superiore a 500 mg O<sub>2</sub> / Kg SV x h.
  - b. che il materiale in uscita dalla fase di maturazione finale secondaria rispetti i seguenti valori di indice respirometrico:
    - IRD non superiore a 500 mg O<sub>2</sub> / Kg SV x h oppure, in alternativa:
    - IRS non superiore a 200 mg O<sub>2</sub> / Kg SV x h.
  - c. le verifiche di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere effettuate sia per la linea di processo di compostaggio del digestato prodotto dalla digestione anaerobica che sulla linea di processo di compostaggio diretto delle altre frazioni organiche non digestate;
  - d. L'efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni così come previsto dal P.M.C.;

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

- e. Le verifiche di cui ai punti a), b) e c) e d) dovranno essere condotti secondo le seguenti frequenze:
- i. Per i primi sei mesi: con frequenza mensile;
  - ii. Entro il termine del periodo di cui sopra il gestore dovrà trasmettere, ad ARPAS e Provincia, una relazione conclusiva riportante gli esiti di dette verifiche, le eventuali azioni correttive adottate, o da adottare nel successivo periodo qualora necessitino di appositi nulla osta/autorizzazioni, e le conclusioni di merito riguardo il rispetto dei parametri di efficienza di produzione del compost di qualità conforme al D.Lgs. n. 75 del 29.04.2010 e ss.mm.ii. e sulle proposte in merito alla prosecuzione degli autocontrolli nei successivi 12 mesi;
26. Deve essere monitorato con le frequenze indicate nel PMC il corretto funzionamento di tutti i biofiltri a servizio della fase ACT e del capannone di biostabilizzazione e maturazione finale primaria.
27. Il compost di qualità prodotto deve essere sottoposto, con le frequenze indicate nel PMC, alle analisi di tutti i parametri chimico-fisici previsti per accertarne la conformità ai parametri prescritti dal D.Lgs. n. 75/2010, All.2 (ammendante compostato misto), ed ai limiti di indice respirometrico stabiliti dalla presente autorizzazione.
28. I percolati prodotti in fase di stoccaggio iniziale o durante il processo dovranno prioritariamente essere utilizzati per i processi di reumidimento delle biomasse; i quantitativi eccedenti dovranno essere trattati nel rispetto della normativa vigente (parte IV del D.Lgs.152/06).
- **PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE H DI DIGESTIONE ANAEROBICA E DI PRODUZIONE BIOMETANO**
29. in attuazione della prescrizione lettera f. del punto 7 di cui alla V.I.A. D.G.R. 42/39 del 22.10.2019 la formazione ed esperienza adeguate del personale tecnico preposto alla gestione della sezione saranno da evincersi attraverso la presentazione, prima dell'entrata in esercizio della sezione H, di appositi Curriculum Vitae e attestazioni di frequenza.
30. Il titolare deve pianificare i periodi programmati di manutenzione per la sezione H, in modo da minimizzare la necessità del ricorso al compostaggio diretto della frazione organica in ingresso presso l'installazione.
31. Gli scarti non compostabili e non altrimenti recuperabili, derivanti dal trattamento dei rifiuti in ingresso presso la sezione H, possono essere smaltiti in discarica, previa biostabilizzazione se contenenti frazione biodegradabile, solo se conformi ai criteri e alle procedure di ammissibilità previsti dal D.Lgs. n.36/03, dal D.M. Ambiente del 27 settembre 2010 e dalla D.G.R. n. 15/22 del 13.4.2010; qualora non conformi, dovranno essere inviati presso altri impianti autorizzati.
32. In ogni momento dovrà essere garantita l'efficienza dei presidi ambientali adottati. In caso di avaria dovrà provvedersi tempestivamente al ripristino della perfetta funzionalità degli stessi;
33. Al fine di garantire la corretta gestione delle acque di prima e seconda pioggia in conformità alla DGR 69/25 del 10.12.2008, la rete di raccolta, convogliamento e separazione delle acque meteoriche e di lavaggio incidenti i piazzali esterni e la viabilità della sezione H, dovrà essere distinta dalla rete di raccolta e convogliamento dei rifiuti liquidi provenienti dai locali interni di lavorazione e dai locali igienici;
34. Il fosso di guardia lungo il perimetro dell'area di sedime della sezione H, previsto per la raccolta delle acque piovane provenienti dal bacino idraulico a monte della medesima sezione, e al suo recapito presso il corpo idrico ricettore esterno all'installazione, dovrà essere indipendente dalle

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

altre reti di regimazione al fine di garantire, nel punto di recapito finale, la medesima qualità delle acque piovane intercettate;

35. Le acque separate di prima pioggia, i percolati e gli altri rifiuti liquidi non pericolosi accumulati nella vasca di raccolta da 100 mc prevista a servizio della sezione H, potranno essere inviati alla vasca da 1050 mc di stoccaggio dei percolati oppure direttamente inviati a depurazione presso impianto idoneo autorizzato;
36. Per quanto riguarda il trattamento dei sottoprodotti di origine animale:
- a. è fatto obbligo al titolare, a seguito dell'avvenuta realizzazione della sezione H e prima della sua entrata in esercizio, di richiedere all'autorità sanitaria competente, il riconoscimento dell'impianto per la gestione dei S.O.A.;
  - b. I Sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) possono essere accettati presso l'installazione solo se appartenenti alle categorie 2 o 3 come definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009;
  - c. La ricezione e il trattamento dei S.O.A. presso l'installazione dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle disposizioni e degli adempimenti in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., oltre che nel rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia igienico/sanitaria di settore, in particolare delle seguenti:
    - Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce recante *Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce*;
    - Regolamento (UE) N.142/2011 della commissione europea del 25 febbraio 2011 recante *disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera*;
    - Regolamento Commissione Ue 1063/2012/Ue recante *Applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Modifiche al regolamento (Ue) n. 142/2011*;
    - Regolamento Commissione Ue 2019/1084/Ue *Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati - Elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati - Modifica regolamento Ue 142/2011/Ue*;
    - Regolamento CE n. 592/2014;
    - Linee Guida approvate in Conferenza Unificata Stato Regioni il 7 febbraio 2013;
    - Eventuali disposizioni imposte successivamente dall'Autorità Sanitaria competente



37. Per quanto riguarda il conferimento, pretrattamento e la digestione anaerobica:

- a. Il titolare deve minimizzare i consumi idrici, compatibilmente con il corretto svolgimento della fase di digestione anaerobica, favorendo quanto più possibile il riutilizzo della frazione liquida derivante dalla disidratazione dei fanghi digerati;
- b. il ricircolo della miscela presente nei digestori deve avvenire garantendo il mantenimento della stessa in condizioni stabili di temperatura e di anaerobiosi;
- c. il biogas accumulato nei digestori deve essere mantenuto nelle quantità minime strettamente necessarie a compensare le punte di produzione e al fine di scongiurare fenomeni di sovrappressione che possano comportare il rischio di attivazione dei dispositivi di sfiato di emergenza e conseguenti emissioni di biogas;
- d. nei casi di sovrappressioni, o di eventi emergenziali, che possano comportare il rischio di fuoriuscite di biogas in atmosfera, il titolare, oltre a provvedere con le azioni previste per i casi emergenziali, potrà fare ricorso allo svuotamento rapido del biogas presente nei digestori mediante il suo invio alla torcia di emergenza;
- e. La fase di digestione anaerobica deve avvenire in condizioni operative mesofile mediante la tecnica del sistema ad umido (wet) e deve essere attestato il rispetto dei seguenti vincoli tecnici previsti dal progetto e dalle BAT:
  - i. contenuto di sostanza secca (s.s.) della miscela liquida nei digestori: intorno al 10% e comunque sempre inferiore al 15% (Wet digestion);
  - ii. condizioni mesofile con temperatura intorno ai 40°C;
  - iii. tempo minimo di ritenzione (HRT) della miscela in fase di digestione tale da garantire la rimozione dei solidi volatili presenti nella miscela di almeno il 50% e in ogni caso non inferiore a 30 giorni;
  - iv. resa di conversione in biogas non inferiore a 100 Nm<sup>3</sup>/t di rifiuto conferito nella sezione H;
  - v. Indice di Carico Organico (O.L.R.) massimo della miscela: 2,5 kg·s.v./m<sup>3</sup>·g
  - vi. mantenimento dell'omogeneità del materiale in fase di digestione;
  - vii. Valori di pH compresi tra 6 e 8.

38. Per quanto riguarda la sezione di upgrading:

- a. Il titolare dovrà implementare tutti i sistemi di rimozione dei composti inquinanti previsti nel progetto per la sezione di upgrading (essiccatori, torre di lavaggio, torri a carboni attivi, etc..) e provvedere alla loro costante manutenzione e perfetta efficienza al fine di garantire la massima efficienza di abbattimento dei composti inquinanti presenti nel biogas oltre alla CO<sub>2</sub>, prima della loro emissione dalla flangia degli off-gas;
- b. Ai sensi del DM 5 Dicembre 2013 e ss.mm.ii. del Ministero dello sviluppo economico, il biometano prodotto, in uscita dalla fase di upgrading, e le modalità della sua produzione/distribuzione dovranno soddisfare le specifiche direttive fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

n. 28 e ss.mm.ii. Il biometano che risultasse non conforme e che non possa essere reimpresso in testa al processo di upgrading, deve essere inviato a termodistruzione presso la torcia di emergenza;

- c. Per i casi di respingimento del biometano prodotto dal punto di consegna del gestore della rete di distribuzione, il titolare dovrà prevedere in sede di progettazione esecutiva, oltre alla condotta di consegna prevista, anche una condotta che consenta la restituzione del biometano non conforme, per poterlo reimmettere in testa al processo di upgrading, se possibile, o inviarlo a termodistruzione nella torcia a servizio della sezione H.

**H. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE (SEZIONE E)**

1. E' fatto divieto di conferire nella piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate tipologie di rifiuto diverse e quantità superiori rispetto a quelle autorizzate per tale sezione d'impianto così come indicato nell'allegato C alla presente autorizzazione.
2. Devono essere rispettate le aree e le destinazioni appositamente individuate e descritte negli elaborati di progetto B.E.IM.3 e B.E.IM.4 rev.ni novembre 2018 per quanto attiene le fasi di messa in riserva, trattamento e stoccaggio delle materie prime secondarie.
3. Ogni area deve essere contraddistinta da apposita cartellonistica, indicante il codice CER dei rifiuti ivi stoccati e le quantità presenti.
4. Le attività di messa in riserva R13 e di recupero R12-R3 da realizzare nella piattaforma di valorizzazione devono soddisfare i requisiti definiti nel D.M 05/02/98 e ss.mm.ii. (art.6) e rispettare le indicazioni degli allegati 1 e 5 al medesimo Decreto;
5. Le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero (R12)(R3) dei rifiuti cartacei devono avere le caratteristiche di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 al DM 05.02.1998 e ss.mm.ii. e devono essere stoccate nelle aree individuate nelle planimetrie di cui al punto 2.
6. Le modalità e i quantitativi di stoccaggio dei rifiuti e di deposito degli End of Waste prodotti devono rispettare i criteri generali di sicurezza e protezione dei lavoratori in osservanza del D.Lgs. n.81/2008; in particolare devono essere osservate le misure di sicurezza ed il rispetto dei limiti del carico d'incendio previsti dal titolare nel presente progetto per le sezioni di valorizzazione delle frazioni differenziate E e G.;
7. I rifiuti in messa riserva R13 devono essere avviati ad operazioni di recupero preferibilmente entro sei mesi, e comunque non oltre un anno dalla data di presa in carico.
8. Nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
9. Eventuali percolati provenienti dalla piattaforma devono essere raccolti tramite idonea canalizzazione perimetrale e avviati a idoneo impianto di trattamento.

**I. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS (SEZIONE F)**

1. La termodistruzione del biogas mediante torcia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.5 dell'allegato I del D.Lgs. n.36/03 nonché di quelle relative alle emissioni riportate in apposito paragrafo del presente allegato.
2. Le caratteristiche del biogas prodotto dalla discarica, la sua provenienza e l'attività di recupero

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

- energetico (R1) devono soddisfare i requisiti definiti dal D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. (art.4) e rispettare le norme tecniche dell'allegato 5 e dell'allegato n.2, suballegato 1, punto 2 del medesimo Decreto.
3. Deve essere rispettata la quota minima di recupero energetico del biogas come definita dall'art.4 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.
  4. L'impianto deve essere predisposto per consentire il controllo periodico delle emissioni previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo e da quanto prescritto con il presente atto.
  5. Il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2, D.Lgs. n.36/03.
  6. i pozzi di estrazione che, per esigenze gestionali particolari, quali ad esempio la loro localizzazione in aree di smaltimento attive, o a causa di interventi di manutenzione temporanea opportunamente documentata, non possono essere temporaneamente collegati al sistema di estrazione forzata, devono essere attrezzati con sistemi statici di combustione dotati di sistema automatico di accensione. I pozzi di estrazione nelle suddette condizioni devono essere indicati all'interno di un apposito elenco, costantemente aggiornato e mantenuto a disposizione presso la discarica. Le condizioni di scollegamento temporaneo devono essere strettamente limitate alla presenza di attività di smaltimento nell'area in cui la testa del pozzo risulta ubicata o alla durata dell'attività di manutenzione che ne ha determinato la necessità di scollegamento;
  7. Deve essere garantita costantemente la posa in opera e la messa in funzione dei pozzi di estrazione; nei casi diversi da quelli di cui al precedente punto 6, di disfunzioni o danneggiamenti deve essere prevista la loro immediata manutenzione e/o sostituzione, dandone comunicazione alla Regione Sardegna – Servizio Tutela dell'Atmosfera e del territorio, alla Provincia di Sassari ed al competente Dipartimento dell'A.R.P.A. Sardegna, con indicazione del numero dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del funzionamento.
  8. Ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento al sistema di estrazione sopra indicate, presso i pozzi di estrazione del gas, deve essere assicurata la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura della discarica. Il valore di depressione minima da imporre presso ciascun pozzo di estrazione deve essere valutato in funzione del raggio di influenza previsto. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
    - a. i pozzi di estrazione del gas di discarica devono evitare l'intrusione di aria atmosferica nell'impianto o la fuoriuscita incontrollata di gas di discarica in atmosfera, nonché devono essere dotati alla testa di una apposita valvola per il campionamento del gas e la misura della depressione applicata. Non è ammessa la dispersione in atmosfera di gas di discarica incombusto con una concentrazione di metano superiore al 5% in volume;
    - b. deve essere rilevato, con cadenza minima mensile, il livello di depressione presente presso ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica. Le risultanze dei suddetti rilievi devono essere tenuti in impianto e messi a disposizione degli enti di controllo, unitamente ad altri dati di monitoraggio inerenti la gestione del gas di discarica previsti in autorizzazione;
    - c. presso ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica, ove non sia stato predefinito secondo le modalità sopra citate il valore di depressione minima da applicare, deve essere mantenuto un livello di depressione minima pari a 1 mbar;
    - d. qualora non sia possibile mantenere presso ciascun pozzo di estrazione la condizione di depressione minima pari a 1 mbar o quella determinata sulla base del raggio di influenza, il proponente deve darne comunicazione entro 5 giorni dalla rilevazione alla Provincia Sassari

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

e al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna. Entro 30 giorni dalla rilevazione deve comunicare gli interventi correttivi previsti che dovranno essere definitivamente conclusi entro 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi deve prevedere il ripristino del punto di estrazione ed il suo collegamento al sistema di estrazione forzata con la relativa imposizione delle condizioni di depressione minima sopra citate o la sua definitiva sostituzione con un nuovo pozzo, da effettuarsi sempre entro il termine di 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, entro il termine di 120 giorni di cui sopra, alla Provincia di Sassari - Settore 9 e al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna, a firma di tecnico abilitato competente in materia;

- e. i livelli minimi di depressione di cui sopra devono essere sempre garantiti tranne nei casi nei quali il mantenimento dei livelli di depressione concorra ad aggravare eventuali condizioni di rischio. La presenza delle suddette condizioni di rischio deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia Sassari - Settore 9 e al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna, entro il termine di 48 ore dalla rilevazione ed i pozzi interessati devono essere tempestivamente inseriti in un programma di interventi correttivi di emergenza, al fine di eliminare definitivamente le condizioni di rischio, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data della prima rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, sempre entro il termine di 60 giorni di cui sopra, agli enti sopra citati, a firma di tecnico abilitato competente in materia;
- f. oltre agli obblighi di comunicazione di cui ai punti precedenti, presso la discarica devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di anomalia o di rischio, di cui ai punti medesimi, con indicazione della data di rilevazione, delle successive comunicazioni trasmesse alla Provincia Sassari - Settore 9 e al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna e dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati;
- g. è ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di depressione presso i pozzi di estrazione per un massimo del 15% (approssimato all'unità superiore) della dotazione totale dei pozzi di estrazione del gas previsti o successivamente sostituiti. Tale situazione è verificata sui pozzi di captazione collettati al sistema di estrazione forzata del gas indicati nella planimetria aggiornata da presentare nel rispetto della tempistica di cui ai punti successivi. Qualsiasi variazione del sistema di estrazione del gas descritto nella planimetria suddetta, dovrà essere tempestivamente comunicata dal proponente alla Provincia di Sassari. Non è ammessa la presenza di un numero di pozzi contigui superiore a 3 che non rispettino le condizioni di depressione minima pari a 1 mbar o il maggior valore della depressione minima definita sulla base del raggio di influenza;
- i. nella verifica della contiguità e del numero massimo di pozzi soggetti ad anomalia (15%) non sono considerati i pozzi temporaneamente non connessi all'impianto di estrazione forzata contenuti nell'apposito elenco di cui al precedente punto g) o i pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di rischio, ed inseriti nel programma di interventi correttivi, indicati al punto e) e contenuti nel relativo elenco. Sono altresì considerati nella verifica i pozzi soggetti ad anomalia di cui al punto d) ed indicati nel relativo elenco;
- h. durante la fase di gestione post-operativa, qualora sia stata documentata una diminuzione significativa della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica richiesta del proponente e previa approvazione della Provincia di Sassari, particolari condizioni di gestione del gas medesimo, in difformità alle prescrizioni sopra indicate;

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

9. Il sistema centralizzato di aspirazione e combustione deve essere dotato di un sistema automatico di accensione, di controllo della combustione e di interruzione in caso di disfunzione o pericolo, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di:
  - a. depressione applicata alla rete di captazione;
  - b. pressione di esercizio del sistema di combustione;
  - c. contenuto in ossigeno della miscela aspirata;
  - d. temperatura di combustione;
  - e. tempo di funzionamento;
  - f. quantità di gas inviata alla termodistruzione;
  - g. tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione;
10. L'impianto di estrazione e trasporto del biogas deve prevenire l'accumulo ed il ristagno all'interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere l'aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo di discarica. I sistemi resi inservibili a seguito dell'assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere tempestivamente riparati o sostituiti;
11. I sistemi di controllo in continuo della quantità di gas estratto, inviata alla termodistruzione e/o al recupero energetico, devono essere realizzati in modo tale da evitare qualunque manomissione o alterazione dei dati rilevati;
12. In caso di danneggiamenti o disfunzioni della rete di captazione del biogas i sistemi di captazione danneggiati o deformati devono essere sostituiti anche nella fase di gestione post operativa della discarica.
13. Deve essere garantita l'estrazione del biogas dall'intero volume di influenza e dimostrato il mantenimento di una depressione che assicuri la massima efficienza di captazione del biogas nell'area compresa all'interno dei 25 metri indicati negli elaborati di progetto.

**J. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PIATTAFORMA RIFIUTI INGOMBRANTI (SEZIONE G)**

1. E' fatto divieto di conferire nella sezione di stoccaggio dei rifiuti ingombranti tipologie di rifiuto e quantità diverse da quelle autorizzate e indicata nell'allegato C alla presente autorizzazione (sezione G CER 200307).
2. Dovranno essere rispettate le aree appositamente individuate e indicate nella planimetria di progetto B.E.IM.3 rev. novembre 2018.
3. Le modalità e i quantitativi di stoccaggio dei rifiuti presso la sezione G dovranno rispettare i criteri generali di sicurezza e protezione dei lavoratori in osservanza del D.Lgs. n.81/2008; in particolare dovranno essere osservate le misure di sicurezza ed il rispetto dei limiti del carico d'incendio previsti dal gestore nel presente progetto come autorizzato;
4. I rifiuti, stoccati in messa riserva R13, devono essere avviati ad operazioni di recupero preferibilmente entro sei mesi, e comunque non oltre un anno dalla data di presa in carico.
5. I rifiuti depositati preliminarmente in D15 potranno essere avviati nella sezione di discarica e identificati con il CER 19.12.12 solo se privi di frazioni suscettibili al recupero.
6. I rifiuti da imballaggio eventualmente presenti nel carico dei rifiuti ingombranti devono essere identificati con il CER 15.01.xx.

## **K. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO DI RECUPERO INERTI (SEZIONE L)**

1. E' fatto divieto di conferire presso la sezione di recupero inerti tipologie di rifiuto e quantità massime diverse da quelle autorizzate per tale sezione d'impianto e indicate nell'allegato C alla presente autorizzazione.
2. in conformità a quanto stabilito dal D.M. 5.02.1998, Allegato 1, Suballegato 1, le attività di recupero costituite dall'utilizzo dei materiali per recuperi ambientali e per la formazione di rilevati e sottofondi stradali dovranno essere subordinate all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al medesimo Decreto. Qualora dalle analisi di caratterizzazione si evidenziasse una non conformità del materiale al riutilizzo, questo dovrà essere avviato a smaltimento in conformità alla normativa vigente per lo smaltimento in discarica;
3. Le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero R12/R5 dovranno essere:
  - i. materie prime secondarie per ripristini ambientali o per interventi di miglioramento della percezione paesaggistica, conformi ai limiti previsti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 in funzione della destinazione d'uso dell'area, per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti identificati dal codice CER 170504;
  - ii. materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti identificati dal codice CER 170302;
  - iii. granulato di conglomerato bituminoso ai sensi della lett.b) comma 1 dell'art.2 del regolamento di cui al D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 ottenuto nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto dalle operazioni di recupero del conglomerato bituminoso identificato dal codice CER 170302;
  - iv. materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle caratteristiche di cui all'allegato C della Circolare del Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 per i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti identificati dal codice CER 101311,170101, 170102, 170103, 170107, 170802,170904, 170504, 010408, 010410, 010411, 010413, 010499, 170508, 010504, 010507, 010508, 010599; le modalità di verifica della suddetta conformità dovrà essere effettuata secondo i metodi, le modalità e le frequenze previste nel medesimo allegato;
4. Al verificarsi delle anomalie di cui al punto 50 della lettera L del presente allegato, e qualora le potenziali cause siano imputabili anche all'impianto Sezione L, il gestore è tenuto ad attuare tutte le misure necessarie, inclusa l'eventuale interruzione del deflusso delle acque in uscita dal disoleatore nella rete delle acque meteoriche, destinandole presso impianti di trattamento autorizzati, fino alla risoluzione delle succitate anomalie;
5. Il monitoraggio delle emissioni diffuse delle polveri della sezione L coincide con i monitoraggi delle polveri eseguiti ai sensi del punto 34 della lettera L del presente allegato;
6. Al fine di limitare la formazione di polveri dovrà essere mantenuto un adeguato grado di umidità nelle aree di transito mezzi e movimentazione dei materiali oltre che in corrispondenza dei cumuli. A tal fine il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri, come indicato in progetto, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza;
7. Dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito
8. Dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto. Dette manutenzioni dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nelle schede o manuali di manutenzione del costruttore;
9. Dovrà essere garantita la pronta manutenzione in caso di formazione di crepe, fratturazioni o

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

---

- comunque alterazioni delle funzionalità previste dal progetto delle aree pavimentate;
10. Nell'impianto dovranno, in generale, essere adottate tutte le dovute misure di precauzione per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;
  11. I materiali da scavo, di cui al Piano di utilizzo RG.PUT.01 autorizzato, possono essere eventualmente lavorati presso la sezione L prevedendo turni distinti rispetto a quelli dedicati al recupero dei rifiuti inerti; devono in ogni caso essere adottati i presidi ambientali previsti per l'esercizio dell'impianto.
  12. Non vi deve essere commistione tra i prodotti lavorati provenienti dalle terre e rocce da scavo di cui al Piano di utilizzo RG.PUT.01 autorizzato e i prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti inerti in ingresso presso la sezione L; in particolare presso la sezione L possono essere stoccate solo le materie recuperate provenienti dalle operazioni di recupero dei rifiuti inerti mentre i prodotti lavorati previsti dal Piano di utilizzo RG.PUT.01 autorizzato devono essere stoccati nelle apposite aree previste dal medesimo Piano.
  13. E' fatto divieto di utilizzare in discarica le materie recuperate presso l'impianto, ad eccezione di quelle eventualmente utilizzabili nei lavori di realizzazione del nuovo modulo e della copertura definitiva di tutta la discarica.
  14. Per il contenimento di eventuali emissioni diffuse devono essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006; la conduzione dell'impianto deve, in ogni caso, essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, emissioni significative nell'atmosfera valutando, in caso di eccessiva ventosità, la necessità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi di lavorazione;
  15. Gli scarti non recuperabili prodotti presso la sezione L potranno essere utilizzati come copertura giornaliera dei rifiuti abbancati in discarica (D15/D1) qualora conformi ai D.Lgs.36/2003 e D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e ss.mm.ii.
  16. Ogni distinta area di messa in riserva deve essere delimitata con elementi di contenimento e sempre dotata di idonea cartellonistica illustrante i relativi codici CER e indicazione delle operazioni;
  17. Il tempo massimo per la messa in riserva (R13) per i rifiuti non può essere superiore ai 12 mesi;
  18. Devono essere osservate tutte le norme tecniche generali di cui all'allegato 5 del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle seguenti:
    - i. data la messa in riserva in cumuli dei rifiuti in ingresso, l'area dedicata deve essere pavimentata e i materiali devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento attraverso appositi sistemi di copertura, costituiti anche eventualmente da teli impermeabili;
    - ii. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto come individuata dal D.M. 5 febbraio 1998 ed opportunamente separate;
    - iii. nell'impianto e nei mezzi meccanici che opereranno al suo interno dovranno essere presenti le sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita e/o sversamenti accidentali di oli, carburanti e/o sostanze acide
    - iv. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo da non comprometterne il successivo recupero;
    - v. Dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri; a tal fine dovrà essere utilizzato e mantenuto in perfetta efficienza il sistema di abbattimento delle stesse;

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

19. Il dimensionamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche e dell'annesso impianto di disoleazione a servizio della sezione L, deve risultare verificato in funzione della portata di deflusso calcolata assumendo che l'evento meteorico si verifichi in quindici minuti, come previsto al comma 1 dell'art.24 della D.G.R. 69/25 del 10.12.2008. In ogni caso il sistema di gestione e trattamento delle acque deve essere sottoposto a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne l'efficienza.

## **L. MATRICI AMBIENTALI**

### **ARIA: EMISSIONI CONVOGLIATE**

1. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
2. i criteri di controllo delle emissioni dovranno essere conformi a quanto disciplinato dall'allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

#### **IMPIANTI PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DA DISCARICA**

3. Il titolare deve garantire il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche indicate nel D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. per il recupero energetico del biogas.
4. Il biogas deve avere le caratteristiche individuate alla tipologia 2 dell'allegato 2, suballegato 1, del suddetto Decreto Ministeriale; devono essere rispettate le seguenti caratteristiche del gas combustibile:
  - metano: min 30% volume;
  - H<sub>2</sub>S: max 1,5% volume;
  - P.C.I. sul tal quale: min 12.500 kJ/Nm<sup>3</sup>.
5. Il biogas all'atto dell'alimentazione non deve contenere liquidi: per tale motivo deve essere prevista l'eliminazione delle condense.
6. Per quanto riguarda il recupero energetico del biogas mediante il termovalorizzatore della sezione F:
  - a. I motori installati devono essere dotati di un sistema computerizzato che consenta il mantenimento di una carburazione magra per il contenimento degli NOx.
  - b. I parametri di emissione del biogas devono essere verificati mediante analisi ed i dati tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui tali requisiti non fossero rispettati - in particolare in relazione alle emissioni di HCl, SO<sub>2</sub> e HF - sul circuito dei fumi emessi dal motore deve essere installato un impianto di abbattimento di tali inquinanti.
  - c. i valori limite di emissione in atmosfera dal camino K6 che il titolare è tenuto a rispettare, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso (fumi anidri) pari al 5% in volume, sono i seguenti:

<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>Riferimento</b>
Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	10	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
HCl (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	10	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
COT (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	150	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	2	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.



**Allegato B – Quadro prescrittivo**

NO <sub>x</sub> (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	450	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
CO (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h)	500	D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.
H <sub>2</sub> S	2	Min. Attività Produttive (n.002/2003)
SO <sub>2</sub>	50	Min. Attività Produttive (n.002/2003)

7. Per quanto riguarda il recupero energetico del biogas mediante le caldaie CA101 e CA103 della sezione H:

- a. le caldaie dovranno garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO<sub>2</sub>/CO+CO<sub>2</sub>) minima del 99%;
- b. Il titolare, dovrà predisporre il convogliamento degli effluenti prodotti dalla combustione delle due caldaie CA101 e CA103 in un unico punto di emissione che verrà monitorato ed identificato come punto di emissione PEM-CA101. Qualora il titolare dimostri, con asseverazione debitamente sottoscritta, l'impossibilità tecnico economica nel prevedere un unico punto di emissione per gli effluenti derivanti da dette caldaie, dovranno essere monitorati distintamente i punti di emissione PEM-CA101 e PEM-CA103;
- c. I parametri di emissione del biogas devono essere verificati mediante analisi ed i dati tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui i limiti di CO e NO<sub>x</sub> non fossero rispettati sul circuito dei fumi emessi dalle caldaie deve essere installato idoneo sistema di abbattimento tale da consentire il rispetto dei limiti imposti.
- d. I parametri che il titolare deve monitorare durante il funzionamento delle caldaie ed i valori limite di emissione in atmosfera che è tenuto a rispettare sono indicati nel prospetto seguente:

punto emissione	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	inquinante	Limiti di emissione (mg/Nmc)		Frequenza
				Valore medio giornaliero (O <sub>2</sub> = 3%)	Valore medio su 30 minuti (O <sub>2</sub> = 3%)	
PEM-CA101	5	0,3	CO	50	100	In continuo
			NO <sub>x</sub>	200	-	
			T. effluente gassoso	-	-	
			O <sub>2</sub>	-	-	
PEM-CA103	5	0,3	CO	50	100	In continuo
			NO <sub>x</sub>	200	-	
			T. effluente gassoso	-	-	
			O <sub>2</sub>	-	-	

8. Relativamente alla torcia della sezione F, inoltre, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. Ai sensi del D.Lgs. n.36/03, la termodistruzione del gas di scarica deve avvenire in camera di combustione secondo i seguenti parametri:
  - temperatura > 850 °C;
  - ossigeno ≥ 3 %;
  - tempo di ritenzione ≥ 0,3 s
- b. la portata dell'aria comburente deve essere regolata automaticamente in base alla portata del biogas;

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

- c. deve essere garantita la continuità di funzionamento della torcia, eventualmente avvalendosi di un combustibile ausiliario;
- d. deve essere previsto un dispositivo di riaccensione automatica della torcia in caso di spegnimento della fiamma ed un dispositivo di blocco con allarme in caso di mancata riaccensione automatica della stessa.
- e. Il titolare è tenuto a garantire la registrazione dei parametri di marcia (pressione, temperatura e portata) a monte della torcia di sicurezza.

**BIOFILTRI A SERVIZIO DELL'INSTALLAZIONE**

9. Relativamente al dimensionamento dei biofiltri, il titolare deve assicurare in particolare:
- una costituzione del letto di biofiltrazione tale da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria dovuti ad effetto bordo;
  - un'altezza del letto di biofiltrazione compreso tra 100 e 200 cm;
  - un sistema di convogliamento degli effluenti aeriformi all'impianto di abbattimento che tenga conto delle perdite di carico dovute alla porosità del mezzo biofiltrante;
  - una costituzione modulare del biofiltro, con almeno 3 moduli singolarmente disattivabili per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  - la presenza di scrubber adeguatamente dimensionati a monte dei rispettivi biofiltri per il trattamento delle aree esauste (in quanto la presenza di particolato nell'aria in ingresso ai biofiltri, accumulandosi sul materiale filtrante, può ostacolare l'afflusso dell'aria nel mezzo dove sono presenti i microrganismi);
  - l'efficienza di abbattimento minima del 99%, in modo da assicurare un valore teorico in uscita dal biofiltro inferiore alle 300 U.O./ m<sup>3</sup>;
  - un tempo di contatto ottimale di 45 s (> 36 s in caso di manutenzione);
  - un rapporto ottimale con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare pari ad almeno 1 m<sup>3</sup> di letto di biofiltrazione ogni 80 Nm<sup>3</sup>/h di effluenti gassosi da trattare (< 100 Nm<sup>3</sup>/h in caso di manutenzione);
  - il controllo delle emissioni dai biofiltri che possono essere valutate attraverso l'analisi delle componenti inorganiche ed organiche.
10. Per un efficace controllo degli odori mediante l'impiego di biofiltri, il titolare deve adottare le seguenti misure gestionali:
- l'aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla saturazione);
  - i gas devono avere una temperatura ottimale per l'attività biologica (25-35°C);
  - deve essere presente un allarme di bassa temperatura (potendosi danneggiare il filtro e la popolazione microbica);
  - il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e regolare passaggio dell'aria senza perdita di carico;
  - la manutenzione di ogni biofiltro deve avvenire su una sezione per volta, garantendo l'efficienza di abbattimento con le altre sezioni in funzione;

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

- il biofiltro va sottoposto a periodici rivoltamenti e reintegri del letto filtrante;
- la sostituzione del materiale costituente il biofiltro deve avvenire almeno ogni 4 anni.

11. I biofiltri previsti, atti a garantire il trattamento delle arie esauste, devono essere progettati, realizzati e mantenuti in esercizio in modo tale da consentire le seguenti misure e il rispetto dei limiti di emissione, secondo le seguenti tabelle:

	<b>Inquinante</b>	<b>Metodo</b>	<b>Valore limite di emissione</b>	<b>Frequenza</b>
Controlli a valle dei biofiltri K5, K5-bis, B101	Composti azotati (espressi come NH <sub>3</sub> )	CTM 027/97 o UNICHIM 632 o UNI EN ISO 21877	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Trimestrale
	Composti solforati (espressi come H <sub>2</sub> S)	EPA 15-15° o UNICHIM 634 o M.U. 634:84	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
	Polveri totali	EN 13284-1	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
	TVOC	EN 12619	40 mg/Nm <sup>3</sup>	
	Odore (unità odorimetriche)	EN 13725	300 UO/Nm <sup>3</sup>	
	Individuazione punti di prelievo	L.G. ARTA Abruzzo o L.G. LOMBARDIA	-	
	Mappatura delle velocità	L.G. ARTA Abruzzo	-	giornaliera
	Temperatura biofiltro	L.G. ARTA Abruzzo	15-40°C	
	Umidità superficiale biofiltro	L.G. ARTA Abruzzo	40-60%	
	pH	L.G. ARTA Abruzzo	5-7	
Controlli a monte dei biofiltri K5, K5-bis, B101	Odore (unità odorimetriche)	EN 13725	-	trimestrale
	Umidità della corrente gassosa in ingresso al biofiltro	L.G. ARTA Abruzzo	95% (Valore ottimale)	

	<b>Inquinante</b>	<b>Metodo</b>	<b>Valore limite di emissione</b>	<b>Frequenza</b>
Controlli a valle dei biofiltri K1, K2, K3, K4	Composti azotati (espressi come NH <sub>3</sub> )	CTM 027/97 o UNICHIM 632 o UNI EN ISO 21877	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Trimestrale
	Composti solforati (espressi come H <sub>2</sub> S)	EPA 15-15A o UNICHIM 634 o M.U. 634:84	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
	Polveri totali	EN 13284-1	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
	TVOC	EN 12619	40 mg/Nm <sup>3</sup>	
	Odore (unità odorimetriche)	EN 13725	300 UO/Nm <sup>3</sup>	
	Temperatura biofiltro	L.G. ARTA Abruzzo	15-40°C	giornaliera
	Umidità superficiale biofiltro	L.G. ARTA Abruzzo	40-60%	
	pH	L.G. ARTA Abruzzo	5-7	

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

12. Per ogni biofiltro i campionamenti relativi alle emissioni dovranno essere eseguiti prendendo in considerazione tutte le sezioni.
13. Il caso di significative anomalie nel funzionamento dei biofiltri potrà comportare l'adozione da parte della Provincia di un provvedimento di sospensione del funzionamento della relativa sezione impiantistica per il tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema medesimo.
14. I risultati delle analisi - riportanti la data, l'orario, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto interessato nel corso dei prelievi - unitamente ad una relazione di sintesi, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Sassari, al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna ed alla Regione Autonoma della Sardegna, unitamente al rapporto ambientale annuale, oppure su specifica richiesta degli enti di controllo.
15. Qualora i risultati delle analisi evidenziassero il superamento di almeno un valore limite tra quelli prescritti nella presente autorizzazione, il titolare dovrà comunicarlo, entro 15 giorni dall'emissione del rapporto di prova, alla Provincia di Sassari, all'ARPAS ed alla Regione Autonoma della Sardegna unitamente ad una relazione riportante le azioni adottate e che intende adottare per ricondurre i valori anomali al rispetto dei valori limite prescritti.
16. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite per i parametri prescritti nella presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente autorizzazione, la Provincia di Sassari potrà diffidare il titolare all'adozione degli opportuni interventi al fine del ripristino dell'efficienza del sistema biofiltrante, ovvero richiedere la presentazione di una proposta progettuale per l'adeguamento del sistema di biofiltrazione.

**TORCIA PER LA TERMODISTRUZIONE DEL BIOGAS DA DIGESTIONE ANEROBICA (SEZIONE H)**

17. Il ricorso alla combustione in torcia del biogas prodotto dalla digestione anaerobica deve avvenire esclusivamente per ragioni di emergenza e/o di sicurezza o in condizioni operative straordinarie che non consentano il corretto upgrading del biogas prodotto in biometano conforme per l'immissione in rete;
18. Il biogas all'atto dell'alimentazione non deve contenere liquidi: per tale motivo deve essere prevista l'eliminazione delle condense.
19. Relativamente al dimensionamento della torcia TGD2, il titolare deve assicurare in particolare:
  - a. un funzionamento affidabile, una combustione senza fumo ed efficiente del biogas;
  - b. una portata tale da consentire anche, quando necessario ai fini della sicurezza, lo svuotamento rapido (massimo entro 5 ore) del biogas presente nei sistemi di accumulo dei biodigestori;
20. La termodistruzione del biogas prodotto dall'impianto di digestione anaerobica deve avvenire in camera di combustione secondo i seguenti parametri:
  - temperatura > 800 °C;
  - ossigeno >5 %;
  - efficienza minima di combustione (CO<sub>2</sub> / CO<sub>2</sub> + CO): 99%
21. il biogas inviato in torcia deve avere un P.C.I. sul tal quale: min 12.500 kJ/Nm<sup>3</sup>.
22. Il titolare è tenuto a garantire la registrazione dei parametri di marcia (pressione, temperatura, portata del biogas, % di metano) a monte della torcia di sicurezza;
23. Al fine di garantire l'efficienza di abbattimento dei composti del biogas il titolare è tenuto a garantire la registrazione dei parametri di marcia (temperatura, ossigeno, CO e CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, portata del gas in uscita,) a valle della torcia di emergenza;

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

24. Dovrà essere garantita, tramite apposito registro o equivalente sistema automatico, la registrazione delle operazioni di combustione in torcia indicandone la data, la durata e le emissioni.
25. la portata dell'aria comburente deve essere regolata automaticamente in base alla portata del biogas;
26. deve essere garantita la continuità di funzionamento ed efficienza della torcia, eventualmente avvalendosi di un combustibile ausiliario;
27. deve essere previsto un dispositivo di controllo della torcia in grado di rilevare e segnalare tempestivamente lo spegnimento della fiamma, di un conseguente sistema di riaccensione automatica associato ad un dispositivo di blocco del flusso del gas in entrata, con allarme, in caso di mancata riaccensione automatica.

**SISTEMA DI UPGRADING DEL BIOGAS E FLANGIA DI EMISSIONE (CAMINO OG-01) DEGLI OFF-GAS (SEZIONE H)**

28. Il titolare, dovrà predisporre il convogliamento degli off-gas emessi in atmosfera dalla flangia di emissione del sistema di upgrading in un punto di emissione che verrà monitorato ed identificato come punto di emissione OG-01.
29. il prospetto seguente indica i parametri che il titolare è tenuto a monitorare durante l'emissione in atmosfera degli effluenti gassosi dal punto OG-01 della sezione di upgrading ed i valori limite di emissione in atmosfera che è tenuto a rispettare:

	<b>inquinante</b>	<b>Limite</b>	<b>Metodo</b>	<b>Frequenza</b>
OG-01	Odori	300 UO/Nm <sup>3</sup>	EN 13725	- Durante la fase di avvio e messa a regime: mensile
	Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>	EN 13284-1	- Durante il 1° anno a regime: trimestrale
	TVOC	40 mg/Nm <sup>3</sup>	EN 12619	- Dopo il 1° anno a regime: semestrale

30. I parametri di emissione degli off-gas devono essere verificati mediante analisi ed i dati tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui il titolare, durante ed entro il termine della fase di messa a regime e di taratura dell'impianto, non riuscisse a garantire il rispetto di tutti i limiti imposti, il circuito del flusso gassoso emesso dalla flangia degli off-gas OG-01 dovrà essere collegato a idoneo sistema di abbattimento tale da consentire il rispetto di tali limiti; in alternativa, come eventualità anche indicata nel progetto autorizzato, il titolare può valutare e proporre soluzioni alternative finalizzate al riutilizzo integrale degli off-gas sotto altre forme o per la loro reimmissione nel processo di digestione anaerobica al fine di escluderne conseguentemente la loro emissione in atmosfera;
31. il titolare deve garantire il funzionamento e l'efficienza di tutti i sistemi previsti per la depurazione del biogas e per l'abbattimento delle sostanze inquinanti dell'effluente gassoso in uscita dal punto di emissione OG-01 mediante:
  - a. il corretto dimensionamento e l'efficienza della torre di lavaggio, del sistema a carboni attivi e del sistema di essiccazione e allontanamento delle condense;
  - b. la massimizzazione dell'efficienza di abbattimento dei composti H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> e COV e di recupero del metano (CH<sub>4</sub>) prima dell'espulsione in atmosfera degli off-gas derivanti dal processo di biometanizzazione del biogas;
32. Il caso di significative anomalie nel funzionamento del sistema di upgrading e/o di reiterati

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

superamenti dei limiti imposti per gli off-gas emessi dal punto OG-01, potrà comportare l'adozione da parte della Provincia di un provvedimento di sospensione del funzionamento della relativa sezione impiantistica per il tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema medesimo.

**ARIA: EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE**

**DISCARICA**

33. Al fine di annullare, o se questo non fosse possibile, minimizzare le emissioni diffuse provenienti dal corpo discarica (quota di biogas dispersa in atmosfera), deve essere massimizzata l'efficienza di captazione del biogas in essa prodotto.
34. Al solo scopo di salvaguardare la salute umana, devono essere rispettati i seguenti valori soglia di riferimento nell'area della discarica ed in quelle circostanti:

Inquinante	Valori soglia di riferimento	Frequenza Gest. Operativa / Gest. Posto operat.	Note
H <sub>2</sub> S	0,1 ppm	Mensile/semestrale	Limite rilevabilità strumentale
NH <sub>3</sub>	5 ppm	Mensile/semestrale	Soglia olfattiva
Mercaptani	0,1 ppm	Mensile/semestrale	Limite rilevabilità strumentale
Polveri	100 µg/Nm <sup>3</sup>	Mensile/semestrale	

35. Per gestire le emissioni diffuse di polveri generatesi durante lo smaltimento dei rifiuti in discarica deve essere adottata dal titolare ogni precauzione atta ad evitare eventuali dispersioni di polveri, tra le quali: la bagnatura dei rifiuti, l'innaffiatura delle zone di transito e di manovra degli autocarri, l'istruzione degli operatori per l'adozione di metodi di scarico lento e controllato.
36. Per contenere le emissioni diffuse provenienti dalle attività di trasporto e movimentazione rifiuti, deve essere garantita l'adeguata pulizia di tutte le aree scoperte e delle vie di transito dei mezzi di trasporto.
37. Va assicurata la piena efficienza dei sistemi di contenimento delle polveri e degli odori, nonché dei sistemi atti ad evitare la dispersione eolica del materiale.

**IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (SEZIONI DI SELEZIONE, TRITURAZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE), IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ (SEZIONI ACT E DI MATURAZIONE) E IMPIANTO DI DIGESTIONE ANEROBICA E PRODUZIONE DI BIOMETANO**

38. Devono essere evitate emissioni fuggitive e diffuse, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso la manutenzione degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
39. Il titolare deve garantire la perfetta tenuta delle condotte e dei dispositivi di trasporto del biogas;
40. E' necessario che le operazioni svolte avvengano nel pieno rispetto di idonee procedure previste dal titolare nel proprio sistema di gestione ambientale, con particolare riferimento alle modalità di movimentazione dei rifiuti.

**ODORI**

41. Al fine di garantire l'annullamento delle molestie olfattive connesse all'immissione nell'ambiente delle arie aspirate dalle zone di ricezione, pretrattamento, trattamento e movimentazione presso le diverse sezioni d'impianto (selezione, triturazione, biostabilizzazione, sezione D e sezione H), il titolare deve garantire l'aspirazione e il convogliamento delle arie esauste per l'invio al sistema di abbattimento degli odori prevedendo almeno il seguente numero minimo di ricambia d'aria orari:

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

	n.minimo ricambi aria/h
Aree ricezione, stoccaggio, pretrattamento, miscelazione	3 (4 nel caso di presenza non episodica di addetti)

42. Inoltre, nelle zone dell'installazione presso le quali avviene la manipolazione di matrici putrescibili il titolare deve garantire:
- un basso livello di inquinamento dell'aria esausta mediante:
    - l'utilizzo di superfici e apparecchiature di lavoro che siano semplici da pulire;
    - la minimizzazione dei tempi di stoccaggio dei rifiuti nella zona di consegna; in particolare le matrici organiche putrescibili devono essere inviate al trattamento man mano che giungono all'impianto, preferibilmente all'interno della stessa giornata e comunque non oltre le 48 ore dalla ricezione;
    - la regolare pulizia delle pavimentazioni delle aree di ricezione, di stoccaggio, di pretrattamento e di trattamento;
    - la pulizia dei nastri trasportatori e tutti gli altri macchinari almeno una volta a settimana;
  - l'impiego combinato di porte ad azione rapida ed automatica, riducendone al minimo strettamente necessario i tempi di apertura. Devono essere previsti idonei dispositivi di controllo e segnalazione delle suddette aperture di accesso e di chiusura automatica; ove risulti una maggiore efficienza di sbarramento, prevedere anche l'installazione di serrande d'aria che creino uno sbarramento all'aria circostante verso la porta durante il periodo di apertura;
  - la formazione e responsabilizzazione del personale preposto riguardo la disciplina del flusso di veicoli nell'area di ingresso finalizzate a garantire la minimizzazione dei tempi di apertura delle porte ad azione rapida ed automatica e assicurare una adeguata manutenzione delle stesse;
  - la movimentazione di rifiuti e composti odorigeni in contenitori e mezzi completamente chiusi o, nel caso del biogas e dei fanghi digestati, in condotte a perfetta tenuta minimizzando il più possibile gli elementi di giunzione tra i tratti di condotta;
43. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
44. Per quanto riguarda, in particolare, i sistemi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti e del biogas nella sezione H (digestione anaerobica e upgrading), il titolare deve:
- assicurare la stabilità di funzionamento dei digestori e minimizzare la formazione di schiume al loro interno;
  - dotare i dispositivi di sfianto di sicurezza del biogas (valvole, dischi di rottura) di idoneo sistema di abbattimento, diretto o per mezzo di convogliamento, dei composti nocivi in esso contenuti;
  - predisporre e adottare, relativamente alla sezione H e prima della sua entrata in esercizio, un programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, leak detection and repair) dei composti organici inquinanti del biogas attraverso l'adozione di almeno uno dei seguenti metodi:
    - Metodo dello "sniffing" (descritto dalla norma EN 15446);
    - Metodi di rilevazione ottica dei gas (*optical gas imaging* – OGI), attivi o passivi, consistenti nell'utilizzo di idonee piccole fotocamere portatili leggere per la visualizzazione in tempo reale delle fughe di gas, che appaiono nella registrazione

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

video come “fumo”, in aggiunta all’immagine normale del componente interessato dalla perdita.

Il programma LDAR, comprensivo di frequenze di rilevazione e protocolli di intervento per le riparazioni, deve essere parte integrante del Piano di Gestione degli odori;

- garantire, al personale incaricato delle manutenzioni, l’accesso in sicurezza alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite;
  - realizzare le condotte di trasporto riducendo al minimo necessario la lunghezza delle tubazioni, il numero di flange e di valvole utilizzando, quando possibile, raccordi e tubi saldati;
  - limitare la pressione di trasporto a quella minima necessaria per il corretto funzionamento;
  - Impiegare apparecchiature ad alta integrità (guarnizioni ad alta integrità per le applicazioni critiche, valvole a doppia tenuta o di pari efficienza, pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico e/o muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni);
45. Per le emissioni diffuse derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, in particolare per i rifiuti organici liquidi conferiti, per il digestato e per le operazioni di carico della miscela organica nei biodigestori:
- Il titolare deve garantire una tenuta efficace delle pompe utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide. Ove non sia possibile garantire l’efficace tenuta delle pompe, devono essere installati idonei sistemi di aspirazione delle perdite di gas o vapore e sistemi di convogliamento ad impianti di abbattimento.
  - Il titolare deve effettuare il degasaggio del liquido residuo conseguente all’arresto dei compressori utilizzati per i gas.
  - I raccordi a flangia, con particolare riferimento al caso in cui vi defluiscono miscele, devono essere usati soltanto se garantiscono un buon livello di tenuta.
  - Le valvole devono essere rese ermetiche con adeguati sistemi di tenuta.
  - I punti in cui si prelevano campioni di sostanze organiche liquide devono essere incapsulati o dotati di dispositivi di bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo. Durante il prelievo dei campioni il prodotto di testa deve essere rimesso in circolo o completamente raccolto.
  - Nel caricamento di sostanze organiche liquide devono essere assunte speciali misure per il contenimento delle emissioni, come l’aspirazione e il convogliamento dei gas di sfiato dei contenitori in un impianto di abbattimento.

## **POLVERI**

46. Nelle fasi di processo in cui è prevista l’emissione di polveri (pretrattamenti e post-trattamenti) occorre prevedere:
- minimo n.3 ricambi d’aria/ora, da avviare al sistema di abbattimento, per gli ambienti chiusi in cui si svolgono le operazioni di trattamento; nel caso di presenza non episodica di addetti il numero minimo dei ricambi d’aria orari è 4;
  - sistemi di aspirazione concentrata (cappe collocate su salti nastro, tramogge di carico e scarico, vagli, copertura con appositi carter di macchine e nastri, ecc).
47. Vanno inoltre adottati uno o più scrubber a monte dei biofiltri a servizio delle sezioni D e H per la depolverizzazione delle arie esauste convogliate, attenuare eventuali picchi di carico di composti inquinanti (es. NH<sub>3</sub>) e aumentare l’umidità relativa del flusso d’aria esausta;



## **ACQUA**

### **Acque meteoriche**

48. Va impedita la commistione tra acque meteoriche e le acque incidenti le aree di discarica prive di copertura definitiva e/o provvisoria, essendo queste ultime classificate percolati;
49. I rifiuti liquidi prodotti dall'installazione dovranno essere recapitati presso idoneo impianto autorizzato;
50. Le acque meteoriche di seconda pioggia destinate ad essere recapitate nel Rio Fenuju devono essere sottoposte a monitoraggio periodico qualitativo adottando come parametri di riferimento i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del D.lgs. 152/06; la frequenza del monitoraggio dovrà essere trimestrale durante la gestione operativa della discarica, e semestrale (almeno un'operazione di monitoraggio da effettuarsi nella stagione di maggior piovosità) in seguito all'entrata di tutti i moduli della discarica in fase di gestione post-operativa. Qualora gli esiti delle analisi dovessero evidenziare dati anomali ed eventuali superamenti di uno o più dei suddetti parametri di riferimento, il gestore è tenuto a valutarne le cause e ad attuare gli interventi ritenuti necessari presso l'Installazione per la loro correzione; al verificarsi del primo evento meteorico utile a seguito dell'attuazione di detti interventi, il gestore deve verificarne l'efficacia effettuando un nuovo campionamento e analisi;
51. In caso di inquinamento accertato delle acque meteoriche, la Provincia potrà determinare di assoggettarle alle disposizioni impartite dalla Direttiva regionale sugli scarichi approvata con DGR 69/25 del 10.12.2008.
52. La gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.24 della Direttiva regionale sulla disciplina degli scarichi di acque reflue (DGR n.69/25 del 10.12.2008).
53. Deve essere previsto un idoneo pozzetto per il campionamento ed il controllo di ciascuna diversa tipologia di refluo prodotto dall'impianto, in conformità con la normativa vigente, costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n.152/06, Titolo III, Capo III, art. 101. Su di essi va inoltre garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.
54. I depositi temporanei delle acque reflue dei servizi, delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (comprese le acque derivanti dal lavaggio di automezzi) - per le quali il titolare prevede lo smaltimento come rifiuti liquidi - devono essere realizzati in appositi e specifici serbatoi nel rispetto di tutte le caratteristiche tecniche definite nel Quadro prescrittivo (paragrafo Stoccaggi) della presente autorizzazione.
55. Riguardo alla gestione delle acque meteoriche esterne alla discarica: qualora non venisse riscontrata la loro compatibilità con i limiti normativi allo scarico deve essere prevista la presenza di serbatoi fuori terra di accumulo ed il successivo invio a depuratore.
56. I reflui provenienti dagli scrubber, dai biofiltri, dai dispositivi di essiccazione e dagli altri dispositivi produttori di rifiuti liquidi, devono essere stoccati in apposita vasca o serbatoio e, se non recuperabili all'interno del ciclo di trattamento, smaltiti presso impianto di depurazione autorizzato.

### **Acque sotterranee**

57. I valori di riferimento da adottare sono quelli relativi alle soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V dell'allegato alla Parte IV del D.Lgs.

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

152/06.

58. Per quanto concerne l'aspetto impiantistico, i pozzetti di prelievo dei campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
59. Il prelievo ai pozzi andrà effettuato dopo lo spurgo dei medesimi il quale dovrà essere effettuato in funzione delle caratteristiche dell'acquifero.
60. Le acque derivanti dalle attività di spurgo dovranno essere stoccate in idonee vasche e successivamente smaltite presso impianto autorizzato.

### **CONSUMI IDRICI**

61. Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, realizzabili secondo le Migliori tecniche disponibili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, mediante, ove possibile, la massimizzazione del riutilizzo delle acque di processo e delle acque meteoriche.

### **SUOLO**

62. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
63. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
64. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo nessun composto inquinante.
65. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
66. Il titolare deve segnalare tempestivamente alla Provincia, all'ARPAS ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente od altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

### **RUMORE**

67. Il gestore dovrà provvedere ordinariamente al monitoraggio acustico con cadenza triennale, ai sensi della normativa vigente; durante i primi due anni di esercizio simultaneo degli impianti, dovrà provvedervi con cadenza annuale. Le indagini fonometriche del monitoraggio acustico in fase di esercizio dell'impianto devono essere effettuate sia nello scenario medio-ordinario (da ottobre a giugno) sia nello scenario di picco (da luglio a settembre), in tutti i punti di monitoraggio indicati nell'elaborato Tavola 3 - Punti di monitoraggio acustico considerando la fascia oraria caratterizzata dalle condizioni più cautelative;
68. in presenza di nuovi ricettori dovrà essere aggiornata la suddetta tavola 3 ed i punti di monitoraggio;
69. durante la fase di cantiere il monitoraggio acustico deve essere effettuato nelle condizioni complessive più cautelative in base alle lavorazioni previste;

### **STOCCAGGI**

70. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'impianto deve avvenire nel pieno rispetto delle

**Allegato B** – Quadro prescrittivo

---

prescrizioni dell'art.183 lett.bb) del D.Lgs. 152/06.

71. Le aree di stoccaggio delle diverse frazioni valorizzabili dovranno essere pavimentate, dotate di rete di captazione dei percolati adeguatamente dimensionata e di idonee barriere di protezione dall'azione del vento.
72. I rifiuti carta e cartone dovranno essere posti sotto idonea copertura al fine di proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche.
73. I rifiuti ricevuti giornalmente devono essere in quantità compatibile con le capacità di trattamento dell'impianto autorizzate; i rifiuti contenenti matrici organiche da avviare alla sezione di selezione e triturazione (sezione B) non devono essere stoccati per più di 48 ore, per evitare estesi fenomeni putrefattivi. I rifiuti da avviare alle sezioni di biostabilizzazione (sezione C) e di compostaggio di qualità (sezione D) non devono essere stoccati per più di 24 ore.
74. Lo stoccaggio dei rifiuti non dovrà generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque in conformità a quanto stabilito nelle procedure gestionali previste dalle MTD e dalle Bref comunitarie.
75. Al fine di ridurre il rischio incendi, il materiale strutturante destinato al processo di compostaggio può essere stoccato presso l'impianto in quantità sufficiente per un periodo di lavorazione di un mese; i rifornimenti vanno pianificati in modo da evitare accumuli eccessivi. Lo stoccaggio di tale materiale deve avvenire in aria confinata e coperta;
76. Lo stoccaggio del compost di qualità prodotto deve avvenire in area coperta e con pavimentazione idonea alla pulizia ed al recupero degli eventuali reflui; per prevenire fenomeni di autocombustione i cumuli di compost devono avere un'altezza non superiore ai 4 m.
77. All'interno di tutto l'impianto, lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve essere effettuato nel rispetto di alcuni principi di carattere generale quali:
  - le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
  - deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali;
  - gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono sempre essere mantenuti sgomberi;
  - i fusti non devono essere immagazzinati su più di 2 livelli e deve essere assicurato sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
  - deve essere mantenuto attivo un sistema di gestione per le attività di presa in carico dei rifiuti nel sito e di successivo conferimento ad altri soggetti, considerando anche ogni rischio che tale attività può comportare;
  - devono essere attivate procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio - inclusi fusti, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività;
  - le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette dall'azione degli agenti atmosferici;

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

- le aree di immagazzinamento e stoccaggio devono essere dotate di tutti i dispositivi antincendio che verranno indicati nel certificato di prevenzione incendi.
78. Tutti i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento a norma di legge e del quale deve essere indicata la volumetria, che tenga conto di una idonea frequenza del sistema di trasporto all'impianto di depurazione e di eventuali disservizi. Per tali serbatoi valgono le seguenti prescrizioni:
- devono riportare una sigla di identificazione;
  - devono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio (volume di riserva pari al 10% della capacità geometrica);
  - devono essere provvisti di segnalatore di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotato di tubazioni di troppo pieno, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento; la capacità del bacino di contenimento deve essere pari alla terza parte della capacità complessiva dei serbatoi ed, in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
79. Lo stoccaggio del gasolio deve avvenire in maniera conforme alla normativa vigente - in particolare, se destinato all'autotrazione, alle regole tecniche del Decreto 12 settembre 2003.

**RISPARMIO DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ENERGETICHE**

80. Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie al risparmio delle risorse ambientali ed energetiche; ove possibile, devono essere ottimizzati i sistemi di riutilizzo e riciclaggio all'interno dell'impianto.

**M. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI**

1. Le attività connesse con il sistema integrato di recupero della frazione organica (sezioni D e H) e della discarica e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito sistema di gestione ambientale complessivo al quale il titolare dell'impianto dovrà attenersi. Tale sistema dovrà essere aggiornato contestualmente all'entrata in esercizio dei nuovi impianti.
2. Il sistema di gestione deve prevedere, in particolare, una procedura per garantire la rintracciabilità di ogni lotto di produzione, per la verifica della qualità del prodotto e una per la gestione dei rifiuti in arrivo non conformi e degli output del trattamento fuori specifica.
3. Il titolare deve mantenere costantemente aggiornato il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del DI 113/2018, introdotto dalla legge di conversione 132/2018, nonché la relativa copia depositata presso la Prefettura competente per territorio ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno; qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, il titolare dovrà avviare con la massima tempestività tutte le attività previste dal suddetto P.E.I.
4. Il titolare deve provvedere a mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.
5. Il sistema di gestione deve prevedere la manutenzione programmata dei presidi ambientali e di risposta alle emergenze.

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

6. Il titolare deve, inoltre, mantenere aggiornate tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto di adeguati rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
7. Il sistema di gestione ambientale deve prevedere una procedura operativa di accettazione/respingimento dei rifiuti con particolare riferimento alle modalità di respingimento dei rifiuti destinati a recupero. Tali procedure devono preventivamente essere note/comunicate ai soggetti conferitori.
8. Riguardo al piano di intervento per condizioni straordinarie, nello specifico riferimento al raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione, il titolare è tenuto al rispetto delle procedure e tempistiche previste dal Titolo V della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
9. L'eventuale dispersione del biogas nell'ambiente a causa di malfunzionamento o guasti nell'impianto di captazione, deve essere considerata come dispersione di rifiuti nell'ambiente e come tale ricompresa nel piano di intervento in condizioni straordinarie.

## **N. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

### **1. COMUNICAZIONE DI FERMO IMPIANTO – INCONVENIENTI - INCIDENTI**

Il titolare deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Sassari, al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna, alla Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di Olbia e all'A.T.S. Sardegna – S.I.S.P. ASSL Olbia eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/06.

In particolare è tenuto a comunicare ai medesimi Enti qualunque arresto totale o parziale delle sezioni impiantistiche, irregolarità o anomalie interne allo stabilimento, i casi di emergenza (quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti) e gli eventuali stoccaggi di rifiuti organici putrescibili in attesa di trattamento che, a causa di detti eventi, si prolunghino oltre le 24 ore.

Tali comunicazioni devono riportare i dati di cui è prevista la registrazione nei Diari giornalieri di funzionamento dell'impianto di cui al punto B, stimare il periodo necessario per il ripristino della marcia a regime dell'impianto ed indicare le misure adottate per prevenire la formazione e la diffusione di odori.

La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Olbia ai fini dell'assunzione di eventuali misure ai sensi dell'art.217 del Regio Decreto 27.07.1934 n.1265.

Il titolare è infine tenuto a comunicare l'avvenuto ripristino della marcia a regime degli impianti interessati.

### **2. COMUNICAZIONE DI NON ACCETTAZIONE RIFIUTI**

Il titolare è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia di Sassari ed al Comune di provenienza:

- i carichi di rifiuti pervenuti e respinti in quanto non ammissibili nell'impianto medesimo;
- i carichi di rifiuti riciclabili pervenuti con grado di impurezze troppo elevato per consentirne il recupero;

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

- i carichi di rifiuti pervenuti e destinati a smaltimento con elevata presenza di frazioni di rifiuti riciclabili;
- i carichi di rifiuti o materie prime secondarie inviati a recupero o riciclaggio/riutilizzo presso altri impianti (aderenti o meno alle filiere CONAI) respinti per l'elevato grado di impurezze in essi presenti.

Tali comunicazioni dovranno avvenire a mezzo P.E.C. entro e non oltre 24 ore dal verificarsi di uno dei suddetti eventi, trasmettendo copia del formulario di identificazione o documento di trasporto.

### **3. CATASTO RIFIUTI**

Ai sensi della Legge 25.1.1994 n.70 e dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06, il titolare è obbligato a comunicare, nel rispetto delle scadenze stabilite dai rispettivi enti competenti, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati nell'anno precedente per il catasto rifiuti.

Ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (G.U. 12/02/2019, n. 36), fino alla data di piena operatività del Registro elettronico nazionale (REN), la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita con l'assolvimento degli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

### **4. PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE PERIODICA**

Il titolare deve predisporre e trasmettere alla Provincia un programma di comunicazione periodica, con cadenza annuale, che preveda:

- la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- la distribuzione di materiale informativo;
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

### **5. DATI RELATIVI AI CONTROLLI**

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29-sexies e 29-decies del D. Lgs. 152/06, a far data dalla comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., il titolare è tenuto a redigere annualmente un Rapporto ambientale descrittivo del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Tale rapporto deve essere inviato, in formato digitale (tale da permettere l'elaborazione dei dati) e cartaceo (o corrispondente formato digitale debitamente sottoscritto), entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia di Olbia Tempio, al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna, all'A.T.S. Sardegna – S.I.S.P. ASSL Olbia, alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA.

Così come disposto dall'art.29-undecies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e dall'art.5 del Regolamento CE 166/2006, esso dovrà contenere i dati ambientali relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo riferiti all'anno precedente nonché gli esiti della verifica della loro conformità rispetto ai limiti puntuali ed alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n.36/03, detto rapporto dovrà inoltre risultare completo di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

---

sorveglianza e controllo, oltre ai dati di cui all'Allegato 2, punto 1, ultimo comma del D.Lgs. n.36/03. In particolare, oltre a quanto sopra enunciato, il rapporto ambientale annuale dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) quantità, tipologia e codice CER dei rifiuti pervenuti (dati disaggregati mensilmente per codice CER e Comune, o altro soggetto, di provenienza);
- b) quantità, tipologia e codice CER dei rifiuti trattati o smaltiti complessivamente (dati disaggregati mensilmente per Codice CER e per le singole sezioni d'impianto);
- c) quantità, tipologia, codice CER e destinazione dei rifiuti in messa in riserva presso la sezione E (piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate) e G (piattaforma ingombranti) avviati al recupero presso impianti autorizzati (dati disaggregati al fine della verifica della durata temporale della messa in riserva che non può essere superiore all'anno solare dalla loro presa in carico);
- d) quantità, tipologia, codice CER e destinazione dei rifiuti in messa in riserva presso la sezione L (impianto di recupero inerti) avviati al recupero (dati disaggregati al fine della verifica della durata temporale della messa in riserva che non può essere superiore all'anno solare dalla loro presa in carico);
- e) schemi di flusso con bilancio di massa (per ogni singola sezione dell'installazione);
- f) volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura provvisoria/definitiva della discarica;
- g) tariffe di conferimento;
- h) andamento dei flussi e del volume di percolato (mc/anno) e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- i) quantità di biogas prodotto ed estratto dalla discarica e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- j) quantità di biogas prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e convertito in biometano e relative procedure di trattamento e/o di termodistruzione;
- k) volume occupato e capacità residua nominale della discarica - al netto ed al lordo della copertura;
- l) quote raggiunte dall'abbancamento;
- m) riepilogo dei risultati dei controlli effettuati sulle diverse matrici ambientali con evidenziate le eventuali situazioni di criticità rilevate e gli interventi posti in essere per la loro risoluzione;
- n) risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti, ai fini della loro ammissibilità nelle varie sezioni dell'impianto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies il titolare deve notificare immediatamente alla Provincia, al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna, all'A.T.S. Sardegna – S.I.S.P. ASSL Olbia e ai Comuni interessati eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente, eventuali superamenti dei limiti imposti riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e/o di casi di violazione delle condizioni imposte dalla presente autorizzazione nonché delle misure necessarie adottate al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. Il titolare deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 29-decies comma 8 del D. Lgs. 152/06.

Il titolare dovrà comunicare, anche a mezzo PEC, a Provincia e al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna, la data dei campionamenti e monitoraggi previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo con almeno trenta giorni di anticipo, così che tali Enti possano presenziare agli stessi ed eventualmente effettuare in contraddittorio. Qualora il titolare, a causa di eventi non prevedibili, sia impossibilitato ad eseguire i campionamenti previsti nella data precedentemente comunicata dovrà, anche in accordo

**Allegato B – Quadro prescrittivo**

per le vie brevi con gli enti di controllo e al fine di garantire il rispetto delle frequenze degli autocontrolli previsti nel PMC e dal presente atto, comunicare la nuova data con congruo anticipo; le operazioni di manutenzione programmata in ogni caso non dovranno interferire con le attività di monitoraggio previste nel PMC;

Gli esiti dei monitoraggi sui pozzi spia, così come definiti nel Piano di Monitoraggio e controllo devono essere trasmessi anche all'A.T.S. Sardegna – S.I.S.P. ASSL Olbia.

Gli esiti del monitoraggio acustico devono essere trasmessi alla Provincia, al Comune di Olbia, al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna e all'A.T.S. Sardegna – S.I.S.P. ASSL Olbia.

## **6. INDAGINI MERCEOLOGICHE**

Il titolare dovrà eseguire le analisi merceologiche sul secco residuo in ingresso, sul sovrallo e sullo stabilizzato prodotti, con le modalità, i format di restituzione dei dati e le cadenze stabilite dall'Amministrazione regionale con la circolare n. 1807 del 26.01.2009 e ss.mm.ii. nonché nel rispetto di quanto indicato nella nota prot.3831 del 20.02.2012 della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e integrazioni.

Il titolare dovrà eseguire le analisi merceologiche sul rifiuto CER 200108 in ingresso con le modalità, i format di restituzione dei dati e le cadenze stabilite dall'Amministrazione regionale con la circolare n. 6201 del 15.03.2012 e successive modificazioni e integrazioni.

## **7. REPORT PERIODICI**

Il titolare deve comunicare annualmente e in corrispondenza della trasmissione del Rapporto Ambientale annuale:

- a. Alla Provincia, al competente Dipartimento dell'ARPAS e all'A.T.S. Sardegna – S.I.S.P. ASSL Olbia e al Comune di Olbia: copia di tutti i risultati relativi agli autocontrolli effettuati in conformità a quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e dalla presente Autorizzazione integrata ambientale;
- b. alla Provincia, al Comune di Olbia, al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna e alla Regione Autonoma della Sardegna, i dati riguardanti il conferimento dei rifiuti abbancati in discarica e la conseguente stima della capacità autorizzata rimanente, effettuata con rilevazione topografica; il titolare dovrà effettuare la rilevazione di tali dati secondo le seguenti frequenze:
  - in fase di gestione operativa e per i primi 3 anni della fase di gestione post operativa: frequenza semestrale;
  - successivamente ai primi 3 anni della fase di gestione post operativa: frequenza annuale.
- c. alla Provincia e al competente Dipartimento ARPAS un resoconto indicante le quantità di percolato e di acque di prima pioggia smaltiti ogni mese e attestante il mantenimento al minimo livello del battente nei pozzi di estrazione.

Sono fatte salve le tempestive comunicazioni da effettuarsi a cura del titolare nei casi di anomalie e/o non conformità come previsto al precedente punto "5 – dati relativi ai controlli".

## **8. COMUNICAZIONI INERENTI I LAVORI IN PROGRAMMA**

1. il titolare deve trasmettere a questa Provincia un cronoprogramma aggiornato dei lavori di realizzazione degli interventi autorizzati;
2. Per quanto riguarda la discarica il titolare dovrà:
  - 15 giorni prima dell'inizio dei lavori suddetti deve darne comunicazione a questa Provincia e all'ARPAS;



**Allegato B** – Quadro prescrittivo

- Entro 15 giorni dalla conclusione della realizzazione della barriera di fondo e delle scarpate del nuovo modulo di discarica il titolare deve trasmettere a questa Provincia apposita perizia asseverata a firma di tecnico abilitato attestante:
    - l'avvenuta esecuzione dei lavori in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n.36/2003 e da questo provvedimento;
    - che la barriera di fondo e delle scarpate sono state perfettamente raccordate tra loro;
    - Alla perizia dovranno essere allegati i risultati delle prove di collaudo in sito e in laboratorio delle prove di controllo eseguite durante la costruzione delle barriere di fondo.
  - prima dell'inizio dei conferimenti nel nuovo modulo di discarica deve trasmettere a questa Provincia una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato attestante la piena efficacia dell'intero sistema per la captazione del percolato a servizio dell'intera discarica e del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.
  - comunicare a questa Provincia e al competente Dipartimento ARPAS, almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori, l'avvio delle operazioni di copertura definitiva dei lotti di discarica non più soggetti a coltivazione. La comunicazione deve essere accompagnata da una breve relazione attestante la rispondenza dei criteri di cui al punto 2.4.3 dell'allegato A al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. nonché la quantità e la provenienza dei materiali approvvigionati per la realizzazione del capping.
  - A conclusione delle operazioni di copertura provvisoria/definitiva, il titolare deve trasmettere a questa Provincia una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori di copertura in conformità alle tecniche di cui al punto 2.4.3 dell'allegato A al D.Lgs. 36/2003.
3. Per quanto riguarda la realizzazione delle ulteriori opere in progetto, il titolare dovrà:
- 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, comunicarlo a questa Provincia e all'ARPAS;
  - Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di realizzazione delle opere, trasmettere a questa Provincia apposita perizia asseverata a firma di tecnico abilitato attestante:
    - l'avvenuta esecuzione dei lavori in coerenza con quanto previsto dal progetto come autorizzato da questo provvedimento nonché l'esito positivo di tutti i necessari collaudi tecnici ed amministrativi relativi alle opere realizzate;
  - Il titolare prima dell'inizio della fase di esercizio dei nuovi impianti dovrà:
    - trasmettere a questa Provincia una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato attestante la piena efficacia dell'intero sistema di raccolta e convogliamento delle acque incidenti l'impianto;
    - per quanto riguarda l'impianto di digestione anaerobica e di upgrading (sezione H), la perizia asseverata dovrà anche attestare l'avvenuta connessione, sia tecnica che amministrativa, alla rete di distribuzione del biometano che verrà prodotto nonché gli esiti positivi dei relativi collaudi tecnici ed amministrativi;
    - comunicare il periodo per la messa a regime di ogni impianto;